

**Osservazioni di Assofin al Documento di consultazione di
Banca d'Italia del 21 ottobre 2014**

**"Le operazioni di finanziamento contro cessione del
quinto dello stipendio. Riflessi sulle segnalazioni di
centrale dei rischi e di vigilanza"**

NOVEMBRE 2014



Premessa

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, desidera anzitutto esprimere apprezzamento per l'iniziativa di Banca d'Italia finalizzata a regolamentare con maggiore precisione le modalità di segnalazione delle operazioni di finanziamento verso la cessione del quinto dello stipendio/pensione (CQSP) nella Centrale dei Rischi (CR), al fine di favorire una corretta rappresentazione del livello di rischio dei finanziamenti di questa natura.

In effetti la complessità del prodotto e le peculiarità dei processi amministrativi ed operativi ad esso associati comportano criticità tali da richiedere, ad avviso della scrivente, alcuni adattamenti agli schemi segnalatici della CR, finalizzati ad evitare possibili distorsioni nella rappresentazione dell'effettivo rischio di credito connesso a queste operazioni.

Il presente Position Paper, redatto con il contributo di un apposito Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Associate, contiene osservazioni, richieste di modifica dell'impostazione proposta da Banca d'Italia e richieste di chiarimento su aspetti controversi.

Vista la rilevanza del tema trattato per le nostre Associate, si confida in un dialogo fruttuoso con l'Autorità di Vigilanza, per il quale la scrivente resta a disposizione.

Osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica al documento in consultazione "Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Riflessi sulle segnalazioni di centrale dei rischi e di vigilanza".

Il documento di consultazione di Banca d'Italia, nel fornire indicazioni sulle modalità di segnalazione in Centrale dei Rischi delle operazioni di CQSP, affronta un tema critico più volte posto all'attenzione dell'Organo di Vigilanza dalla scrivente.

Partendo dalla premessa che è una peculiarità dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione o mediante delegazione di pagamento prevedere che il versamento degli importi dovuti all'intermediario creditore (rate di rimborso) sia effettuato da parte dell'amministrazione terza ceduta o delegata (il datore di lavoro o l'ente pensionistico del prenditore) anziché da parte del debitore principale, cedente o delegante e preso atto della circostanza che in queste operazioni è frequente il ricorso a soggetti terzi che gestiscono gli incassi, si affronta il tema legato all'ipotesi che, a fronte dell'accertamento di una trattenuta



operata sullo stipendio/pensione del debitore principale (lavoratore o pensionato), gli intermediari creditori registrino mancati incassi o ritardi di pagamento, imputabili alle amministrazioni terze cedute/delegate (CQSP "dirette") o ai soggetti terzi interposti (CQSP "indirette").

Al verificarsi dei mancati incassi, stante l'attuale assetto segnaletico gli intermediari creditori tenuti alla segnalazione nella Centrale dei rischi non possono fare altro che attribuire i ritardi di pagamento ai debitori principali (lavoratori o pensionati).

Le ragioni per cui, come ricorda Banca d'Italia nel documento in consultazione, alcuni intermediari segnalanti applicano in via autonoma e convenzionale una franchigia temporale alle rate scadute dei finanziamenti di questa natura, sono da ricercarsi nella loro consapevolezza che in queste operazioni è frequente il verificarsi di ritardi negli incassi non imputabili ai debitori cedenti/deleganti, a causa delle peculiarità del prodotto e della complessità dei processi amministrativi ed operativi ad esso connessi.

Proprio il tentativo di preservare al massimo i debitori da un'ingiustificata registrazione in Centrale dei rischi ha portato gli intermediari tenuti alla segnalazione a ricercare in via autonoma soluzioni segnaletiche per la specifica fattispecie.

Nel documento in consultazione Banca d'Italia propone - in caso di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto interposto e ATC, che determinino ritardi nella retrocessione delle rate del finanziamento regolarmente trattenute - di effettuare segnalazioni in base a principi che prevedono una traslazione in capo all'ATC (o al terzo soggetto interposto) dell'esposizione relativa alle rate scadute e non versate/accreditate all'ente titolare del credito. Ciò al fine di *"assicurare una più corretta rappresentazione dell'esposizione del dipendente/pensionato al quale non è imputabile la mancata retrocessione delle rate"*.

Dunque le segnalazioni nei casi richiamati dovrebbero riguardare le ATC o i soggetti interposti, restando peraltro responsabilità della banca/intermediario finanziario verificare che l'inadempimento sia dovuto a cause imputabili all'ATC/soggetto terzo interposto piuttosto che al dipendente/pensionato debitore.

La scrivente Associazione condivide senz'altro la necessità di individuare soluzioni che consentano di evitare l'indebita penalizzazione dei debitori cedenti/deleganti: tali soluzioni, ad avviso di chi scrive, consistono nel definire criteri di segnalazione specifici per la tipologia di finanziamenti in questione.



Quanto alla proposta contenuta nel documento in consultazione, essa invece si ritiene finirebbe per generare criticità più gravi di quelle che si propone di risolvere, per le ragioni di seguito illustrate.

1 Difficoltà a determinare la responsabilità al verificarsi dei mancati incassi e ad accertare eventuali inadempimenti

Come ricordato, la complessità dei processi amministrativi ed operativi connessi ai prodotti CQSP rende purtroppo frequente il verificarsi di intoppi nella catena di trasmissione e particolarmente difficile l'accertamento della responsabilità al verificarsi di ritardi negli incassi: quest'ultimo spesso richiede tempi superiori a quelli che fanno scattare gli obblighi di segnalazione in Centrale dei rischi.

D'altra parte, nella stragrande maggioranza dei casi i ritardi di pagamento nelle operazioni di CQSP sono da associare ad inefficienze imputabili ad uno o più tra i soggetti che hanno un ruolo nella gestione di questi prodotti di finanziamento (datori di lavoro, enti pensionistici, intermediari finanziari che curano la gestione degli incassi, etc.) e sono destinati a risolversi positivamente in via autonoma o a seguito di interventi mirati.

Risulta invece assai meno frequente (soprattutto nella fase più prossima successiva al verificarsi del mancato incasso) l'individuazione di inadempimenti che consentano di qualificare il ritardato pagamento come "insolvenza" meritevole di essere registrata come tale in Centrale dei rischi.

In altre parole, considerate le peculiarità dei processi amministrativi ed operativi propri delle operazioni in questione, si ritiene che i ritardati pagamenti nelle operazioni di CQSP ricadano, in larga misura e per un periodo non breve (e comunque superiore a quello che fa scattare l'obbligo di segnalazione in Centrale dei rischi) nell'ambito del rischio operativo.

La gran parte dei ritardi di pagamento che si verificano in queste operazioni sono dunque destinati a non trasformarsi in veri e propri "inadempimenti" che configurano il rischio di credito dei soggetti segnalati, unico vero profilo di cui la Centrale dei rischi è tenuta a dare chiara e tempestiva rappresentazione.

Per avere un'idea dei possibili ritardi di natura tecnica (che configurano un rischio operativo) che possono determinare mancati incassi di difficile imputazione si pensi, a titolo di esempio, alla non tempestiva comunicazione al creditore da parte delle ATC (rispetto ai tempi imposti dalle regole della CR) di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto di credito ceduto.

Tenuto conto dei volumi e degli adempimenti amministrativi che le ATC sono chiamate mensilmente a gestire - non solo quelli connessi alla



cessione del quinto - nonché delle differenti casistiche che possono nel concreto verificarsi (es: decessi, dimissioni, aspettative, maternità, CIG, ecc), le richiamate comunicazioni sono effettuate oggi con tempistiche che, pur coerenti con le normali prassi di mercato, prevedono scadenze sostanzialmente successive a quelle che invece prevede la disciplina della CR. Quest'ultima imporrebbe a carico delle ATC comunicazioni immediate che, alla luce degli adempimenti posti a loro carico dalla legge, risultano impraticabili.

Ancora, si pensi ai mancati incassi patiti dagli intermediari creditori nelle operazioni di cessione del quinto della pensione, dovuti all'interpretazione della normativa da parte dell'INPS, per la quale la quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni, dichiarandosi peraltro l'Istituto *esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile*.

In altri termini, dall'ente previdenziale non viene ritenuto cedibile l'importo superiore al quinto della pensione così come risultante, di mese in mese, alla luce delle effettive trattenute operate sul trattamento pensionistico, tra cui quelle di natura fiscale le quali come noto sono mensilmente variabili in funzione dei giorni di detrazione.

L'INPS ritiene, a suo dire legittimamente, che la quota mensile ceduta, benché determinata *ex ante* al momento della stipula del contratto di finanziamento, sia di fatto variabile e, pertanto, la quota che l'Istituto non trattiene mensilmente per effetto della variazione della quota cedibile non risulta recuperabile nel corso dell'ammortamento del prestito, risultando di fatto mai ceduta.

Tralasciando il merito della questione è legittimo domandarsi, in questo caso, a chi sia imputabile l'inadempimento derivante dal mancato pagamento di tale differenze, che rappresentano nell'operatività quotidiana una costante e che danno origine allo stato attuale a segnalazioni di inadempimento in capo ai pensionati/cedenti.

Sulla base delle nuove regole proposte da Banca d'Italia si dovrebbe procedere a segnalare l'INPS, che, però, come ricordato ha chiaramente disposto di essere esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della quota cedibile.

Se, d'altra parte, si ritenesse legittima l'interpretazione dell'INPS, l'inadempimento sarebbe ovviamente sempre a carico del cliente in virtù della natura *pro solvendo* della cessione.

Come si evince dagli esempi citati, nelle operazioni di CQSP è spesso tutt'altro che agevole accertare la responsabilità dell'inadempimento al verificarsi dei mancati incassi, soprattutto nei tempi imposti dalla disciplina della CR.



2 Rischi connessi con la segnalazione in Centrale dei rischi delle ATC e degli eventuali soggetti terzi interposti

Come già ricordato, nelle operazioni di CQSP - ancorché il rimborso del credito avvenga per il tramite di un rapporto diretto tra intermediario creditore (o un intermediario terzo) ed ATC - il consumatore continua comunque a rappresentare l'obbligato principale nei confronti del finanziatore: va infatti tenuto presente che il debitore cedente garantisce in ultima istanza la solvibilità del debitore ceduto e pertanto, qualora l'ATC non corrisponda quanto deve, l'intermediario creditore potrà comunque rivalersi su di esso configurandosi la cessione delle quote di stipendio/pensione come una "*cessione pro solvendo*".

La proposta riportata nel documento in consultazione prevede invece che, al verificarsi di determinate circostanze, venga traslata l'esposizione relativa alle rate scadute e non pagate sull'ATC/terzo interposto e che quest'ultimo venga segnalato come "insolvente", anche nell'ipotesi in cui il mancato incasso sia imputabile a mera inefficienza operativa.

Come è facile comprendere eventuali controversie legate alla segnalazione in Centrale dei rischi delle ATC o dei terzi interposti (soggetti nei confronti dei quali l'istituto creditore non può vantare l'esistenza di un contratto di credito), in un contesto di estrema difficoltà a determinare con certezza eventuali responsabilità nel ritardo dei pagamenti (soprattutto nella fase più prossima successiva al verificarsi del mancato incasso) esporrebbero l'intermediario segnalante a rilevanti rischi legali e reputazionali.

Tale segnalazione, d'altra parte, in ragione delle inefficienze meramente operative alla base di molti ritardi di pagamento fornirebbe una rappresentazione distorta dell'effettivo rischio di credito del soggetto segnalato, che potrebbe incontrare per questo difficoltà nell'accesso al credito.

3 Criticità connesse con la traslazione dell'esposizione in capo a soggetti diversi dagli intestatari dei contratti

Anche sul piano operativo la proposta suggerita nel documento in consultazione comporterebbe difficoltà difficilmente superabili, legate a:

- a) La corretta identificazione dell'entità giuridica inadempiente (con specifico riferimento alle ATC della Pubblica Amministrazione);
- b) il corretto censimento delle anagrafiche;
- c) l'aggiornamento ed in alcuni casi il censimento ex novo di tutte le anagrafiche delle ATC tra cui quelle della Pubblica Amministrazione.



Con riguardo al punto a) deve considerarsi che è tutt'altro che agevole in molti casi individuare correttamente l'ATC appartenente alla P.A. da segnalare in CR.

Ad esempio se il debitore presta la sua attività lavorativa presso una scuola (ma analoghe considerazioni valgono se si tratta di un militare, un appartenente alla polizia penitenziaria, alla polizia di stato, alla guardia di finanza, o un lavoratore ospedaliero), i suoi referenti diretti di tipo amministrativo e finanziario sono:

- la scuola stessa ove presta materialmente l'attività lavorativa;
- il Provveditorato agli studi da cui dipende amministrativamente la scuola;
- il Ministero della pubblica istruzione da cui dipendono tutti gli istituti scolastici italiani;
- la Ragioneria generale provinciale ove ha residenza la scuola che gestisce il personale da un punto di vista amministrativo;
- la Ragioneria generale provinciale di Latina che materialmente esegue i pagamenti delle retribuzione;
- Il Ministero della Economia e delle Finanze da cui dipendono sia la Ragioneria generale provinciale e sia la Ragioneria generale provinciale di Latina.

Con riguardo ai punti b) e c), va invece tenuto presente che, attese le caratteristiche dei finanziamenti in parola, le anagrafiche delle ATC sono state censite nel corso del tempo all'interno dei sistemi informativi degli intermediari con le informazioni strettamente necessarie a garantire gli adempimenti gestionali del finanziamento (notifica dei contratti e riconciliazione degli incassi).

Gli intermediari, infatti, non instaurano un rapporto diretto con le ATC ma solo uno indiretto con il fine esclusivo di assicurare il rispetto degli adempimenti relativi alla presa in carico degli obblighi di trattenuta da parte delle ATC stesse. Ne discende che buona parte delle anagrafiche attualmente censite dagli intermediari risulterebbero non adeguatamente complete per fini segnaletici della CR.

Tra l'altro anche il reperimento delle informazioni anagrafiche relative alle ATC della pubblica amministrazione sarebbe oggettivamente difficoltoso non esistendo ad oggi un archivio pubblico in cui acquisire tali informazioni.

Inoltre la traslazione delle esposizioni relative alle rate scadute e non pagate su ATC/terzi interposti presupporrebbe l'esistenza di linee di fido nei loro confronti, pur in assenza di alcun sottostante contratto tra intermediari e soggetti da segnalare.



Infine, non è chiaro quale rappresentazione contabile/amministrativa dovrebbe avere in seno all'intermediario segnalante l'evento della traslazione dell'esposizione relativa alle rate scadute e non pagate in capo all'ATC/terzo interposto.

4 Conseguenze della traslazione indotte dalla disciplina di vigilanza/prudenziale

Si ritiene che la soluzione proposta produca impatti significativi anche in termini di segnalazioni di vigilanza prudenziale.

Ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio, infatti, l'eventuale segnalazione a nome dell'ATC determinerebbe un trasferimento delle esposizioni in oggetto dal portafoglio delle "esposizioni al dettaglio" al portafoglio di appartenenza della singola ATC.

Tale trasferimento sarebbe destinato in linea tendenziale a determinare l'applicazione di più elevati fattori di ponderazione e, quindi, maggiori assorbimenti patrimoniali in capo agli intermediari segnalanti rispetto alla attuale impostazione.

La criticità esposta risulta accentuata inoltre dalla circostanza che l'intestazione in capo all'ATC di tutte le pratiche scadute relative ai singoli clienti/dipendenti, potrebbe facilmente determinare il superamento della soglia di rilevanza ai fini del calcolo delle esposizioni "deteriorate".

Ciò significa che uno *stock* rilevante di esposizioni attualmente in "bonis" risulterebbe trasferita nel portafoglio dei crediti "deteriorati" con una conseguente ponderazione di molto superiore rispetto a quella attuale.

La segnalazione a nome della singola ATC proposta nel documento in consultazione porrebbe, infine, problemi anche in termini di concentrazione delle esposizioni.

La segnalazione della ATC, potrebbe infatti determinare un incremento dell'esposizione complessiva rilevante ai fini del calcolo dei limiti alle "Grandi esposizioni", trasferendo in capo ai soggetti segnalanti un rischio circa il possibile superamento dei limiti previsti dalla specifica disciplina.

La proposta alternativa

In considerazione di tutto quanto sopra ricordato in merito alle operazioni di CQSP e, in particolare, della numerosità e frequenza delle inefficienze di natura operativa che generano ritardi di pagamento da parte delle ATC o dei soggetti interposti senza, tuttavia, configurare un reale rischio di credito in capo agli stessi, si ritiene che la proposta avanzata nel



documento in consultazione, nel tentativo senz'altro condivisibile di risolvere il problema della erronea segnalazione in CR del dipendente/pensionato in qualità di "insolvente", introdurrebbe tuttavia criticità almeno altrettanto gravi, fornendo una raffigurazione distorta dell'effettivo rischio esistente in capo ai soggetti segnalati.

Si ritiene piuttosto che, considerata la frequenza dei ritardi di pagamento di natura tecnica che caratterizzano le operazioni di CQSP, risulterebbe molto più opportuno che, in corrispondenza delle segnalazioni in CR di questa categoria di esposizioni, potesse essere valorizzato dai soggetti segnalanti un campo al fine di distinguere i ritardi "tecnici" nei pagamenti (aventi natura di rischio operativo) dai ritardi per inadempimento (aventi invece natura di rischio di credito), mantenendo l'intestazione del rapporto segnalato in capo al soggetto obbligato contrattualmente, ovvero al consumatore cedente/delegante.

La declinazione operativa della proposta potrebbe sostanzialmente, in occasione della segnalazione iniziale del ritardo di pagamento, nella classificazione di tutti i ritardi come tecnici (rischio operativo). Tale stato dovrebbe permanere fintanto che i processi di recupero crediti e di gestione amministrativa non abbiano appurato che invece si tratta effettivamente di rischio di credito in capo al cliente cedente/delegante. In questo caso verrebbe eliminata la codifica di rischio operativo, permanendo in capo al cliente l'effettiva segnalazione di insoluto per inadempimento (rischio di credito).

In questo modo, verrebbero fornite alla CR (e, conseguentemente, agli intermediari che la consultano) informazioni in grado di assicurare un'effettiva rappresentazione della situazione di rischio di credito dell'operazione (in termini di grado di esposizione del consumatore e di effettivo livello di rischio di credito), depurandola da informazioni attinenti il rischio operativo (la cui disciplina ed i cui assorbimenti di capitale sono distinti rispetto a quanto previsto per il rischio di credito).

Altre questioni rilevanti

Nella denegata ipotesi che non si ritenga di accogliere la proposta appena avanzata e si confermi l'impostazione proposta nel documento in consultazione, si chiede di chiarire i seguenti aspetti che risultano controversi.

Come ricordato, il documento in consultazione prevede che in presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto terzo interposto e ATC, che determinano ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base di specifici criteri che prevedono una traslazione in capo al soggetto terzo interposto (nei casi di CQSP "indirette") o all'ATC (nei casi di CQSP "dirette") dell'esposizione



relativa alle rate scadute e non versate/accreditate all'ente titolare del credito.

Tanto premesso, si chiede di confermare che le posizioni caratterizzate dalla presenza di rate scadute e non pagate a fronte dell'accertata applicazione della trattenuta sullo stipendio/pensione del cedente/delegante comportino la segnalazione dell'esposizione in capo a 2 soggetti diversi, il credito a scadere in capo al cliente cedente/delegante e la parte scaduta in capo al soggetto terzo.

In caso di conferma a quanto richiesto al capoverso precedente, si chiede di confermare che al verificarsi del ritardo di pagamento imputabile all'ATC/soggetto terzo interposto si debba considerare l'esposizione verso il cliente originario *in bonis* in quanto l'arretrato non è a lui imputabile, mentre la parte di scaduto segnalata in capo al soggetto terzo deve rispettare le logiche di classificazione in base ai giorni di ritardo. Si segnalerebbe dunque solo una parte del credito come deteriorato e non l'intera esposizione, diversamente da quanto avviene oggi.

Nel documento in consultazione si afferma che "restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a incaglio o sofferenza". Si chiede di chiarire se l'affermazione va intesa nel senso che la traslazione dello scaduto in capo all'ATC/terzo interposto non si applica se la pratica è classificata a Incaglio o Sofferenza.

Relativamente alle modalità di segnalazione delle esposizioni in presenza di sinistri, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.

Il documento in consultazione, a proposito delle segnalazioni dopo la prima rata scaduta, recita:

"Sono fatti salvi i casi in cui l'ente finanziatore abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con il soggetto terzo interposto o con l'ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato (12). Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi di decadenza del dipendente dal beneficio della rateizzazione del finanziamento e del termine per l'adempimento (ad es. decesso del cliente - sinistro vita; cessazione del rapporto di lavoro - sinistro impiego) ovvero ai casi di sospensione/interruzione delle trattenute per intervenuta CIG o riduzione retributiva".

Questo passaggio fa riferimento al sinistro vita/impiego come ad una causa di inadempimento imputabile al dipendente/pensionato ai fini della segnalazione dopo la prima rata scaduta

Sembra affermarsi che, seppur siamo in presenza di una copertura assicurativa obbligatoria, gli eventi decesso e perdita d'impiego,



accompagnati da ritardo di 90gg, debbano dare luogo ad uno status di rischio *non performing*.

Al manifestarsi di un evento assicurato (decesso o cessazione rapporto di lavoro) l'assicurazione diviene *ipso facto* debitrice nei confronti dell'ente finanziatore (EF), in solido con il debitore (nella sola ipotesi di sinistri impiego). Tuttavia, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia è sospensivamente condizionato all'effettuazione di una serie di attività a carico dell'ente finanziatore (raccolta della documentazione istruttoria al sinistro, escussione TFR, verifica della possibilità di rinotifica/pensionamento, messa in mora del debitore, ecc.) che, ad ogni modo, non limitano il credito dell'EF verso l'assicurazione.

Una volta rilevato l'evento (ossia una volta avvenuto "l'inserimento del sinistro") di fatto la parte del credito a scadere è destinata ad essere coperta dall'assicurazione e non è a rischio (a meno di tematiche di natura operativa, come frodi, disconoscimenti, e vizi in fase di assunzione del rischio)

Per la specificità tecnica del prodotto CQSP, ossia la presenza di assicurazione obbligatoria, in presenza di un evento assicurato le scadenze naturalmente si alterano e quindi non è formalmente corretto parlare di ritardi rispetto alle scadenze originarie; il piano originario non è più valido poiché il credito verrà reso dall'assicurazione (o incassato a valere sul TFR prima di ricorrere all'assicurazione).

D'altra parte il documento di consultazione cita la morte/perdita d'impiego come una delle fonti di inadempimento (da cui dovrebbe dipendere l'eventuale ritardo nei pagamenti) e quindi sembra di fatto ignorare che nella CQSP, per le specificità del prodotto, le scadenze originarie non sono più significative e il credito è ancora tutto coperto dall'assicurazione.

Permanendo dubbi interpretativi si chiede di chiarire come vadano trattate le esposizioni in ritardo di 90gg o oltre in presenza di sinistri assicurativi. Si chiede di chiarire, in particolare, quale dei seguenti trattamenti risulti corretto:

- A) al manifestarsi dell'evento (inserimento del sinistro) la posizione viene comunque considerata *in bonis* perché sussiste la copertura;
- B) al manifestarsi dell'evento la posizione è considerata deteriorata fino al momento in cui il sinistro verrà "confermato" all'assicurazione (tramite la richiesta di indennizzo); solo in tale momento il credito torna *in bonis* poiché l'assicurazione diventa intestataria del debito che non grava quindi più in solido sul cliente;
- C) all'inserimento del sinistro (rilevazione dell'evento assicurato) la parte a scadere viene considerata *in bonis*, perché coperta



dall'assicurazione mentre la parte scaduta viene considerata deteriorata (se oltre 90gg di arretrato).

**RISPOSTA AL DOCUMENTO DI
CONSULTAZIONE DELLA BANCA
D'ITALIA**

**“LE OPERAZIONI DI
FINANZIAMENTO CONTRO
CESSIONE DEL QUINTO DELLO
STIPENDIO. RIFLESSI SULLE
SEGNALAZIONI DI CENTRALE
DEI RISCHI E DI VIGILANZA”**

21 novembre 2014

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana esprime apprezzamento per la pubblicazione di un documento di consultazione della Banca d'Italia sulle modalità di segnalazione delle operazioni di finanziamento verso la cessione del quinto dello stipendio/pensione nella Centrale dei Rischi (CR).

La funzione della Centrale dei Rischi è quella di fornire alle banche/intermediari finanziari una serie di informazioni sul livello di esposizione o sulle eventuali insolvenze pregresse in capo ad un medesimo soggetto, nell'ottica di:

- migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

Partendo da questi presupposti, il documento di consultazione della Banca d'Italia si pone l'obiettivo di favorire, attraverso la CR, una corretta rappresentazione del livello di rischio dei finanziamenti verso la cessione del quinto dello stipendio/pensione. In particolare, il documento mira a rispondere all'esigenza più volte manifestata dal settore bancario di individuare soluzioni regolamentari in grado di risolvere le criticità derivanti da segnalazioni in CR del dipendente¹/pensionato per posizioni in "insolvenza" dovute a cause afferenti a talune inefficienze operative del datore di lavoro/ente previdenziale (da ora ATC – amministrazione terza ceduta) ovvero di un soggetto terzo interposto, piuttosto che per inadempimenti del consumatore.

Peraltro, alcune delle proposte dell'Autorità di Vigilanza meritano specifiche riflessioni.

Al riguardo, di seguito sono riportate le osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana relative alle diverse parti del *consultation paper*.

In appendice è altresì riportato il documento con il quale si richiede all'Autorità di Vigilanza di riconoscere uno specifico trattamento prudenziale ai fini di vigilanza per i finanziamenti verso la cessione del quinto dello stipendio/pensione, che tenga conto del minor rischio di credito rispetto alle altre forme tecniche di credito ai consumatori.

¹ Il documento della Banca d'Italia utilizza diffusamente il termine "dipendente". Onde ricomprendere anche le ipotesi di lavoro c.d. parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., potrebbe farsi più genericamente riferimento alla nozione di "lavoratore".

Osservazioni al documento di consultazione

Il documento di consultazione propone - in caso di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto interposto e ATC, che determinino ritardi nella retrocessione delle rate del finanziamento regolarmente trattenute - di effettuare segnalazioni in base a principi che prevedono una traslazione in capo all'ATC (o al terzo soggetto interposto) dell'esposizione relativa alle rate scadute e non versate/accreditate all'ente titolare del credito. Ciò al fine di *"assicurare una più corretta rappresentazione dell'esposizione del dipendente/pensionato al quale non è imputabile la mancata retrocessione delle rate"*. In tal caso le segnalazioni nei confronti del debitore ceduto dovranno essere adeguate per tener conto della predetta "traslazione". Resta peraltro responsabilità della banca/intermediario finanziario verificare che l'inadempimento sia dovuto a cause imputabili all'ATC/soggetto terzo interposto piuttosto che al dipendente/pensionato debitore.

La previsione – che non riguarderebbe quindi tutte le ipotesi di mancato incasso da parte del finanziatore/cessionario, ma solo quella di mancato incasso verificatosi a fronte di una trattenuta regolarmente eseguita – rischia di generare una serie di criticità che riguardano: (i) la non corretta rappresentazione della posizione debitoria; (ii) difficoltà di identificazione della controparte; (iii) un incremento degli adempimenti di vigilanza.

Non corretta rappresentazione della posizione debitoria

Nei finanziamenti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione - ancorché il rimborso del credito avvenga attraverso un rapporto diretto del soggetto finanziatore con l'ATC – il consumatore continua comunque ad essere obbligato nei confronti del finanziatore.

La cessione delle quote di stipendio/pensione si configura infatti come una *"cessione pro solvendo"* potendo il finanziatore - in caso di mancato versamento delle quote da parte dell'ATC - rivalersi sul debitore originario.

La proposta riportata nel documento di consultazione prevede invece che venga segnalato come *"insolvente"* il soggetto ceduto, anche qualora il mancato incasso sia imputabile a mera inefficienza operativa.

Tale modalità di segnalazione in CR non consente una corretta rappresentazione della posizione debitoria del consumatore e finisce per rilasciare una erronea informazione sulla solvibilità dell'ATC (in tal senso si vedano le riflessioni svolte a pag. 6 del presente documento quanto alla necessità di mantenere chiara la distinzione *"rischio di credito"* ed altri rischi quali legali, operativi etc.); solo al presidio del rischio di credito sono volte le segnalazioni in CR).

Si evidenziano al riguardo le seguenti criticità:

- **il censimento dell'ATC come "insolvente" rischia di creare possibili difficoltà di accesso al credito da parte di quest'ultima; Per le ragioni sopra esposte - anche con riferimento alle considerazioni sulla configurabilità di un rischio di credito in capo all'ATC - seppure la segnalazione dell'ATC in CR avverrebbe sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza e quindi in adempimento delle stesse, preme all'Associazione escludere qualunque margine di potenziale contenzioso con le ATC per l'eventuale danno subito dalla segnalazione ;**
- **le informazioni censite non rispecchierebbero l'effettiva posizione di rischio dell'ATC e del consumatore, facendo venir meno la funzione stessa della CR di favorire una corretta valutazione del merito di credito dell'operazione.**

A mitigazione del problema evidenziato, non sarebbe sufficiente il richiamato obbligo previsto dal documento di consultazione di effettuare un controllo in merito alla corretta imputazione del mancato pagamento (se cioè in capo all'ATC o al dipendente/pensionato) in quanto questo avverrebbe solo in una fase successiva alla prima segnalazione.

Difficoltà di identificazione del soggetto inadempiente

Fermo restando quanto precedentemente riportato, esistono inoltre una serie di problematiche a livello operativo connesse alla corretta e completa identificazione anagrafica dell'ATC "inadempiente".

I dati anagrafici richiesti dalla normativa secondaria per la segnalazione in CR sono infatti articolati e ulteriori rispetto a quelli in possesso della banca e necessari al fine di effettuare la notifica del contratto di finanziamento all'amministrazione ceduta.

La difficoltà riguarda, in particolare, i soggetti ed enti pubblici².

Altro aspetto, non meno significativo, attiene agli impatti in termini di costi operativi posti a carico degli intermediari ai fini dell'aggiornamento (o del

² A supporto di quanto sopra, a mero titolo di esempio, si pensi a un debitore che presti la propria attività lavorativa presso una scuola in qualità di insegnante. Ad oggi i soggetti referenti di tale debitore sarebbero a grandi linee i seguenti:

- la scuola stessa ove presta materialmente l'attività lavorativa;
- il Provveditorato agli studi da cui dipende amministrativamente la scuola;
- il Ministero della pubblica istruzione da cui dipendono tutti gli istituti scolastici italiani;
- la Ragioneria generale provinciale ove ha residenza la scuola che gestisce gli aspetti amministrativi legati al rapporto di lavoro;
- la Ragioneria generale provinciale che materialmente esegue il pagamento delle retribuzione;
- Il Ministero della Economia e delle Finanze da cui dipendono le Ragionerie generali provinciali.

censimento ex novo) di tutte le anagrafiche delle ATC tra cui quelle relative alla Pubblica Amministrazione.

Attese le caratteristiche dei finanziamenti in parola, le anagrafiche delle ATC sono state censite nel corso del tempo all'interno dei sistemi informativi degli intermediari con le informazioni strettamente necessarie a garantire gli adempimenti gestionali del finanziamento (notifica dei contratti e riconciliazione degli incassi).

Gli intermediari, infatti, non instaurano un rapporto diretto con le ATC ma solo uno indiretto con il fine esclusivo di assicurare il rispetto degli adempimenti relativi alla presa in carico degli obblighi di trattenuta da parte delle ATC stesse.

Anche in questo caso si segnala tra l'altro anche il reperimento delle informazioni anagrafiche relative alle ATC della pubblica amministrazione sarebbe oggettivamente difficoltoso non esistendo ad oggi un archivio pubblico in cui acquisire tali informazioni.

Incremento degli adempimenti di vigilanza

Con riferimento agli impatti ai fini di vigilanza e segnaletici si evidenziano alcuni aspetti e tematiche operative che potrebbe determinare importanti impatti di in termini di vigilanza.

1. Matrice dei conti

Con riferimento alle segnalazioni statistiche, la soluzione proposta pone problemi in termini di valorizzazione della zona informativa ("settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ecc.) da attribuire alle oggettive difficoltà di reperimento delle informazioni anagrafiche delle singole ATC come precedentemente evidenziate.

2. Coefficienti di ponderazione, disciplina delle grandi esposizioni

Si fa presente che in assenza di un effettivo default da parte dell'ATC, l'eventuale segnalazione a sofferenza o ad incaglio dell'ATC potrebbe determinare un incremento sostanziale dei requisiti di capitale richiesti alle banche ai fini di vigilanza su tutte le posizioni erogate a favore dell'ATC stesso. Tale effetto si avrebbe anche nel caso di raggiungimento o di superamento della soglia di rilevanza prevista dalla Circolare 272 di Banca d'Italia ai fini del calcolo delle esposizioni "scadute e/o sconfiniate" (soglia che, peraltro, è in corso di revisione da parte dell'EBA)³.

³ Cfr. Consultation Paper EBA "Draft Regulatory Technical Standards on materiality threshold of credit obligation past due under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013" del 31 ottobre 2014.

Inoltre, la segnalazione a nome della singola ATC proposta nel documento di consultazione porrebbe problemi anche in termini di "concentrazione delle esposizioni".

La segnalazione della ATC, potrebbe determinare un possibile incremento, tra l'altro non obiettivamente predeterminabile, dell'esposizione complessiva rilevante ai fini del calcolo dei limiti alle "Grandi esposizioni" come definite negli artt. 387 e seguenti del Regolamento UE 575/2013.

La normativa prevede, infatti, che l'ammontare dell'esposizione di una banca verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non possa superare il 25 % del capitale ammissibile dell'ente stesso. In sostanza la soluzione proposta trasferirebbe in capo alle banche un rischio circa il possibile superamento dei limiti alle "Grandi Esposizioni". Rischio particolarmente evidente per le banche di più piccole dimensioni.

Per le ragioni già esposte in precedenza circa i rapporti con le singole ATC risulterebbe, inoltre, difficile per gli intermediari porre in essere azioni finalizzate al "rientro" nei limiti previsti dalla normativa (art. 396 CRR).

Proposte ABI

L'Associazione Bancaria Italiana condivide la necessità di individuare soluzioni che possano risolvere il problema della erronea segnalazione in CR del dipendente/pensionato in qualità di "insolvente", per inefficienze operative imputabili all'ATC.

Per le osservazioni riportate in precedenza, la proposta del documento di consultazione appare eccessivamente penalizzante per le ATC e rischia di alimentare la CR con informazioni non correlate all'effettivo rischio di credito. Difatti le inefficienze dell'ATC dovrebbero essere inquadrare nell'ambito di altri rischi (legali, operativi etc) piuttosto che rientranti nella definizione di "rischio di credito" (obiettivo del censimento della CR).

A tal fine si propone di introdurre voci "ad hoc" o una nuova codifica dello "stato del rapporto" nella Centrale Rischi per identificare le operazioni di finanziamento verso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione interessate da ritardi "tecnici" nei pagamenti, per inefficienza delle ATC o eventuali contenziosi in atto (creando quindi una sezione ad hoc per tali rischi), mantenendo l'intestazione del rapporto in capo al "consumatore". Tale stato dovrebbe permanere fintanto che i processi di recupero crediti e di gestione amministrativa non abbiano appurato che invece trattasi effettivamente di rischio di credito in capo al cliente. In questo caso verrebbe eliminata la codifica di "altri rischi", permanendo in capo al cliente l'effettiva segnalazione di insoluto.

In questo caso, verrebbero fornite alla CR informazioni in grado di assicurare un'effettiva rappresentazione della situazione di rischio di credito dell'operazione (in termini di grado di esposizione del consumatore e di effettivo livello di rischio di credito), depurandola da informazioni attinenti altri rischi (quali quello legale, operativo etc.).

Si coglie altresì l'occasione – tenuto conto dell'apertura concessa da parte della Banca d'Italia di riconoscere il trasferimento di rischio dal consumatore all'ATC – di riportare in appendice la richiesta di un trattamento di favore ai fini prudenziali delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione rispetto alle altre forme tecniche di credito al consumo.

APPENDICE

Proposta di trattamento preferenziale ai fini di vigilanza delle operazioni di credito garantite dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione⁴

Premessa

Il tema del trattamento prudenziale dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (di cui al DPR n.180/50) e del conseguente riconoscimento di una ponderazione di favore ai fini di vigilanza, rappresenta una questione di rilievo per una porzione significativa dell'industry del credito alle famiglie; sull'argomento sono stati inviati all'Organi di vigilanza due distinti Position Paper (ABI - 6 marzo 2012 e 12 aprile 2012) che riportano gli approfondimenti normativi sulle caratteristiche di queste operazioni.

Ad ulteriore supporto di tale richiesta e in risposta ad una necessità di quantificazione dei fenomeni manifestata dall'Autorità di Vigilanza, il presente documento riporta:

- una sintesi delle analisi già presenti nei due precedenti *Position Paper*
- i risultati di un'indagine campionaria svolta in collaborazione con Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare volta a verificare il livello di rischiosità del mercato del credito verso la cessione del quinto dello stipendio (in particolare per i dipendenti pubblici) e della pensione
- le motivazioni che sono alla base delle richieste dell'industria bancaria in merito ad una ponderazione di favore per questa forma di finanziamento, tenuto conto delle nuove regole di vigilanza⁵.

In particolare, il presente documento vede la collaborazione di dodici operatori del settore⁶, a cui va il ringraziamento per il fattivo contributo. ABI, inoltre desidera ringraziare Assofin per la significativa collaborazione fornita.

⁴ Il documento è stato inviato alla Banca d'Italia nel giugno 2014.

⁵ Cfr. Regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:IT:PDF>) e la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circ_285_pub.pdf).

⁶ Hanno partecipato all'indagine gli intermediari: BNL Finance, Futuro (Compass), Deutsche Bank, Fides, Fidelity, BF5 (Findomestic), IBL Istituto Bancario del Lavoro, Intesa Sanpaolo Personal Finance, Pitagora, Prestitalia, Santander Consumer Bank, Unicredit.

Executive summary

Le **operazioni di credito garantite da cessione dello stipendio e della pensione** sono disciplinate dal DPR n. 180/50 e successive integrazioni e modificazioni, dal correlato DPR n. 895/50 attuativo del DPR n.180/50, nonché dalle diverse disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e circolari della Banca d'Italia recanti indicazioni finalizzate alla corretta attuazione della normativa.

Si tratta di una **forma tecnica di credito al consumo che presenta una serie di garanzie** che consentono di ridurre il livello di rischio di credito rispetto a quello proprio delle altre forme di finanziamento al dettaglio.

Tali garanzie sono: (i) la garanzia del vincolo diretto del quinto della pensione o dello stipendio a copertura del pagamento della rata del finanziamento; (ii) la presenza di polizze assicurative obbligatorie ("ramo vita" per le operazioni verso la cessione del quinto della pensione e "ramo vita e danni" per le operazioni verso cessione del quinto dello stipendio); (iii) il trasferimento degli effetti della cessione dello stipendio sulla pensione; (iv) la presenza di un vincolo sul TFR e/o altre indennità similari e la possibilità di aggrèdibilità immediata da parte del creditore; (v) una limitazione ai sequestri e pignoramenti dello stipendio/pensione a garanzia del privilegio del creditore della cessione del quinto rispetto agli altri.

Le caratteristiche dell'operazione di credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione presentano numerosi elementi di mitigazione del rischio: da ciò la richiesta di un **trattamento prudenziale di favore** rispetto alle altre diverse forme di credito al consumo.

Tale basso livello di rischio di credito è corroborato dagli esiti di un'indagine campionaria⁷ condotta da ABI dalla quale è emerso che, con riferimento ai pensionati e ai dipendenti pubblici:

- la probabilità di default (PD), entro 12 mesi, è pari al 3,0%
- la quota di ritorno *in bonis* entro l'anno successivo è pari al 32,6%
- il tasso di perdita effettiva (LGD *rate* medio ponderato) è pari al 5,8%⁸
- la perdita attesa (EL) è pari allo 0,16%

Di conseguenza, il valore del fattore di ponderazione per il rischio (RW) teorico calcolato sulla curva retail è pari all'8,4% (che si confronta con il parametro regolamentare del metodo *standard* pari al 75%).

⁷ All'indagine di seguito descritta hanno partecipato 11 dei 12 intermediari riportati nella nota 6, rappresentativi di oltre l'80% dei finanziamenti erogati nel 2013 tramite la forma tecnica della cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

⁸ Il valore del LGD *rate* medio ponderato è stato fornito da un sub-campione di 7 rispondenti.

Alla luce delle evidenze riportate, si chiede di poter riconoscere le operazioni di credito verso **cessione del quinto della pensione**, come finanziamenti garantiti dall'Amministrazione Centrale/Stato che assicura il fabbisogno pensionistico e poter pertanto ottenere, a prescindere dalla metodologia (*Standardised* o IRB) utilizzata dalla banca, **la ponderazione applicabile a questa controparte**, in base alle nuove disposizioni di vigilanza riportate al Capo IV, Sezione I (art. 194), Sezione 2, Sottosezione 2 (artt. 201 - 203), e Sezione 3, Sottosezione 2 (artt. 213, 215) del Regolamento UE n. 575/2013 (tecniche di attenuazione del rischio, protezione del credito di tipo personale).

Anche con riferimento alle operazioni di **credito verso la cessione del quinto dello stipendio** si potrebbe riconoscere **l'effetto di mitigazione del rischio del datore di lavoro** (protezione del credito di tipo personale) qualora lo stesso presenti una ponderazione migliore rispetto all'obbligato principale (art. 193, comma 1 del Regolamento EU, n. 575/2013) – in particolare per i dipendenti dello Stato e per gli altri dipendenti pubblici.

Peraltro, tenuto conto della possibilità di aggredire il TFR (o altre indennità similari) in caso di perdita del posto di lavoro, appare possibile riconoscere tale indennità come idoneo strumento di garanzia reale (segnatamente depositi in contanti presso terzi) in base alle disposizioni di cui al Capo IV, Sezione 2, Sottosezione 1 (artt. 197 -200) e Capo IV, Sezione 3, Sottosezione 1 (artt. 205-207) del Regolamento UE n. 575/2013.

Il quadro di riferimento

Le operazioni di credito garantite da cessione del quinto

Le operazioni di credito garantite da cessione dello stipendio e della pensione sono disciplinate dal DPR n. 180/50 e successive integrazioni e modificazioni, dal correlato DPR n. 895/50 attuativo del DPR n.180/50, nonché dalle diverse disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e circolari della Banca d'Italia recanti indicazioni finalizzate alla corretta attuazione della normativa.

Tale tipologia di credito, che va fatta rifluire nella categoria del credito al consumo in virtù della qualità di consumatore assunta dai prenditori, in quanto lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o pensionati (articolo 1 DPR n.180/50)⁹, prevede il rimborso mediante un piano di ammortamento di durata massima di 10 anni con rate mensili fisse, i cui importi, pari al massimo ad un quinto dello stipendio o della pensione mensile percepita, vengono trattenuti dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico sulla busta paga/cedolino pensione del prenditore e versati direttamente al soggetto finanziatore.

La trattenuta della quota dello stipendio/pensione avviene per effetto di una cessione dei crediti effettuata dal dipendente/pensionato in favore del finanziatore. Quanto alle caratteristiche dell'operazione, essa si sostanzia in una cessione "pro solvendo" dei relativi crediti: il dipendente/pensionato è liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore solo se – e nella misura in cui – il finanziatore incassi effettivamente le porzioni di stipendio o pensione oggetto della cessione del quinto.

In altre parole, il finanziatore ha essenzialmente due soggetti esposti ai fini prudenziali:

- il dipendente/pensionato, quale "debitore principale" dell'operazione di credito
- il datore di lavoro ovvero l'ente previdenziale (a seconda dei casi) che deve provvedere al pagamento dello stipendio/della pensione.

Tali soggetti assumono infatti dal punto di vista giuridico la figura di "debitori terzi ceduti" e come tali sono considerati sul piano della normativa di vigilanza alla stregua di soggetti che svolgono in realtà la funzione di garanti dell'operazione.

⁹ Va precisato che possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 52 DPR n.180/1950, anche dipendenti a tempo determinato e i titolari di rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3, del c.p.c. purché: nel primo caso la cessione non ecceda il periodo di tempo che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere; nel secondo caso il rapporto di lavoro abbia durata non inferiore a dodici mesi ed abbia al tempo stesso le caratteristiche della certezza e della continuità. Anche in quest'ultimo contesto la cessione non può eccedere il periodo che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto. I requisiti appena descritti, imposti ai fini dell'accesso a finanziamenti tramite cessione del quinto rendono, quanto indicato nel presente documento con riguardo ai dipendenti, validamente riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato o titolari di rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3, c.p.c.

Le garanzie a supporto dell'operazione

La legge prevede che il finanziamento, oltre ad essere garantito da tale "sostituzione" del soggetto debitore con il datore di lavoro/ente previdenziale, sia coperto anche da altre tipologie di garanzie/strumenti di attenuazione del rischio.

POLIZZE ASSICURATIVE (ART. 54 DEL DPR N.180/50)

E' prevista la stipula di una polizza vita in favore del finanziatore che garantisce il rimborso del debito residuo esistente alla data dell'evento morte del debitore.

Nel caso di cessione del quinto dello stipendio ovvero nel caso di cessione da parte dei dipendenti è prevista la stipula di una ulteriore polizza a copertura del rischio di impiego che garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del debitore in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa (ivi compreso il licenziamento e le dimissioni volontarie), del rapporto di lavoro tra il debitore stesso ed il datore di lavoro.

Entrambe le polizze sono acquistate dal soggetto finanziatore presso una compagnia assicurativa, con premio unico anticipato al momento dell'erogazione del finanziamento.

TRASFERIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CESSIONE SULLA PENSIONE (ART. 43 DPR N.180/50)

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia estinta l'operazione di finanziamento, l'efficacia della cessione del quinto si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che debba essere liquidato al debitore - in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro - dal datore di lavoro stesso o da altri istituti previdenziali o assicurativi (a seconda della disciplina previdenziale prevista dal contratto di lavoro).

VINCOLO SUL TFR E ALTRE INDENNITÀ SIMILARI (ARTT. 1, 43 E 52, 55 DEL DPR N.180/50)

La legge vieta la possibilità di cedere autonomamente il TFR (o qualsiasi altra indennità dovuta dal datore di lavoro al proprio dipendente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro) vincolando l'indennità all'esclusivo soddisfacimento della eventuale cessione del quinto contratta dallo stesso dipendente nei confronti del soggetto finanziatore.

Tale aspetto è rafforzato da diverse sentenze della Corte Costituzionale sulla parziale pignorabilità del TFR sollevata dal mutuatario (cfr. sentenza n. 99 del 19 marzo 1993) estendendo tale pignorabilità prevista per il settore privato (art. 545 c.p.c) anche ai dipendenti pubblici.

Inoltre, a fronte di tale disposizioni, anche nei contratti è esplicitamente previsto a favore del finanziatore il vincolo del TFR a garanzia del rimborso dell'importo del

debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (quindi anche in caso di licenziamento) durante il periodo di ammortamento del prestito. Tale possibilità di aggressione del TFR è consentita anche qualora il rapporto di lavoro cessi senza diritto a pensione.

Con riferimento alla certezza del pagamento del TFR un ulteriore presidio è costituito dalle norme che tutelano i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro (articolo 8 direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980, trasfusa in direttiva 94/08 CEE e due normative attuative, la legge 29 maggio 1982, n. 297 - istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto - ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale tale garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni - artt. 1 e 2).

In caso di insolvenza del datore di lavoro il pagamento del TFR maturato dal dipendente viene garantito direttamente dal suddetto Fondo di garanzia istituito presso l'INPS.

ESCUITIBILITÀ DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compreso quello dovuto a licenziamento, la cessione estende i suoi effetti anche su eventuali fondi di previdenza complementare cui il debitore aderisce.

In tale ambito opera il combinato disposto degli art. 55 del DPR n.180/50 "Applicabilità di disposizioni del Titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni", art. 43 3^a comma del DPR n.180/50 "Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza" e art. 61 3^a comma del DPR n.895/50 "Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti", che disciplina la fattispecie in cui, prima che sia estinta la cessione, cessi il rapporto di lavoro senza che il dipendente abbia diritto alla pensione.

Ai sensi dell'articolo 43 3^a comma del DPR n.180/50, in tali casistiche la cessione estende "i suoi effetti fino alla concorrenza dell'intero residuo debito" su qualsiasi somma dovuta al dipendente "una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione".

A tal proposito l'articolo 61 3^a comma del DPR n.895/50 prevede esplicitamente che "l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione."

La banca, a tal proposito, sin dal momento della concessione del finanziamento, notifica sia al datore di lavoro che all'eventuale fondo di previdenza complementare a cui abbia aderito il dipendente (ai sensi di legge) il "contratto di cessione" sottoscritto

tra il cliente e la banca stessa, nel quale è prevista espressamente la delega al riscatto sul fondo pensione.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 43 3^a comma del DPR n.180/50, la banca comunica l'importo del debito residuo della cessione sia al datore di lavoro (per la trattenuta su TFR) e sia al fondo di previdenza complementare.

In merito a quanto disciplinato dall'articolo 61 3^a comma del DPR n.895/50, in risposta a specifici quesiti, si è espressa anche la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione, con la circolare n. 6526 del 23 ottobre 2009, riguardo alle modalità con cui i fondi di previdenza integrativa debbano procedere alla liquidazione delle posizioni individuali a favore di enti che erogano finanziamenti sulla base di deleghe al riscatto rilasciate dai lavoratori aderenti.

Si legge nella citata circolare che "laddove l'iscritto abbia rilasciato una delega al riscatto, sarà la società finanziaria stessa a chiedere la liquidazione della posizione individuale al verificarsi di una situazione che dà diritto al riscatto" qual è - appunto - l'evento di cessazione del rapporto di lavoro.

MODALITÀ DI ESCUSSIONE DEL TFR E/O DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Un ulteriore aspetto da valutare riguarda la prassi operativa relativa all' "aggredibilità" del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (sia pubblico che privato) finanziato. Tale approfondimento è volto a verificare se è possibile riconoscere il TFR (e/o i fondi di previdenza complementare) come idonei strumenti di garanzia reale ai fini di mitigazione del rischio di credito.

Nella fattispecie della cessazione del rapporto di lavoro operano in forma congiunta la copertura assicurativa e le disposizioni che prevedono il diritto di rivalsa da parte della banca sul TFR, su eventuali importi liquidati al dipendente una tantum e sulla eventuale posizione di previdenza complementare dello stesso dipendente (articoli 43, 52 comma 1bis 2 capoverso, 54 e 55 secondo e quarto comma del DPR n.180/50 e 61 del DPR n.895/50).

Nella prassi operativa, il datore di lavoro comunica la cessazione del rapporto alla banca solitamente e procede a:

- richiedere direttamente alla banca, contestualmente alla stessa comunicazione, il saldo residuo della posizione debitoria del dipendente; ciò al fine di procedere al versamento del TFR per quanto dovuto alla banca, nel momento in cui effettuerà il calcolo definitivo del TFR (solitamente il mese successivo a quello di cessazione del rapporto); ovvero
- bonificare alla banca, senza attendere la ricezione del conto estintivo, il TFR (e/o fondi di previdenza complementare) maturato dal dipendente sino alla capienza del debito residuo nominale della posizione (somma delle rate dovute sino alla scadenza del piano di ammortamento). In tale caso se l'importo bonificato dovesse risultare superiore all'effettivo debito residuo

esistente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la banca procederà a rimborsare direttamente al cliente quanto ricevuto in eccesso.

Inoltre, la banca procede a:

- comunicare alla compagnia assicurativa gli esiti dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro e dall'eventuale ente pensionistico, al fine dell'attivazione definitiva del sinistro per la quota residua non eventualmente coperta da quanto ricevuto per TFR maturato e per posizione previdenziale individuale integrativa. La compagnia assicurativa provvede al pagamento di quanto dovuto;
- inoltrare apposita denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa che abbia coperto il rischio impiego, nella quale viene indicato il residuo debito della posizione creditizia della banca nei confronti del dipendente;
- inviare, contestualmente alla denuncia di sinistro, al datore di lavoro ed all'eventuale ente pensionistico di previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 61 del DPR n. 895/50, il conto del residuo debito della posizione esistente nei confronti del dipendente, al fine di ottenere il versamento di quanto maturato dallo stesso dipendente -per TFR e posizione individuale- fino alla copertura totale di quanto dovuto.

Pertanto, la banca in prima istanza procede all'escussione del TFR e/o dei fondi di previdenza complementare e, se tali coperture non fossero sufficienti, richiede il rimborso delle somme residue alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato la copertura ai sensi dell'art. 54 del DPR n.180/50.

LIMITAZIONE DEI SEQUESTRI E DEI PIGNORAMENTI (ART. 68 DEL DPR N.180/50)

Qualora lo stipendio o la pensione subisca sequestri e pignoramenti dopo l'erogazione dell'operazione di credito garantita dalla cessione del quinto, la quota sequestrabile o pignorabile può essere effettuata solo per la differenza fra la metà dello stipendio o pensione e la quota ceduta tramite l'operazione di credito stessa. Risulta quindi garantito espressamente il finanziatore¹⁰.

CASO PARTICOLARE: PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITO

Nel caso di richiesta di aspettativa non retribuita da parte del dipendente opera il combinato disposto degli articoli 55 "Applicabilità di disposizioni del Titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni" e 35 "Riduzione stipendi o di salari gravati da cessione" del DPR n.180/50, che disciplina

¹⁰ Sono esclusi i casi di pignoramento per alimenti o per crediti verso lo Stato.

tutte le fattispecie che determinano qualsiasi riduzione o sospensione dello stipendio del dipendente, ivi compresa l'aspettativa non retribuita.

Nello specifico l'articolo 35 comma primo, applicabile a tutti i dipendenti (siano essi statali, pubblici e privati) ai sensi dell'articolo 55, prevede che "qualora lo stipendio o salario" del dipendente "gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita".

L'art. 35, comma 2 (relativamente ai dipendenti statali) stabilisce che "Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto". Per i dipendenti pubblici non statali e per i dipendenti privati tale fattispecie trova applicazione nell'art. 54 del medesimo DPR n.180/1950.

Conseguentemente nel caso in cui la riduzione dello stipendio sia superiore ad un terzo, le trattenute mensili saranno effettuate dal datore di lavoro in maniera ridotta rispetto all'importo della rata mensile dovuta e saranno ricalcolate nei limiti del quinto dello stipendio come diminuito. Tuttavia la parte non trattenuta nel periodo di riduzione dello stipendio sarà comunque recuperata dalla banca mediante allungamento del piano di ammortamento originale del finanziamento così come sovente previsto nella prassi contrattuale.

Qualora non vi sia retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro, la banca può sospendere l'ammortamento del finanziamento per il periodo previsto dall'aspettativa.

In caso di sospensione dell'ammortamento, si applicherebbero le disposizioni della lettera della Banca d'Italia del 10 maggio 2010 (che richiama la lettera Banca d'Italia n. 575754 del 10 giugno 2009) - disposizioni ribadite nella procedura di consultazione della stessa Autorità di Vigilanza del 20 dicembre 2011 in tema di "Esposizioni scadute, sconfiniate o deteriorate"-, in base alle quali "il periodo di sospensione dell'ammortamento non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni"¹¹.

Rimane salva la possibilità – con accordo tra le parti - che la parte non trattenuta nel periodo di riduzione o sospensione dello stipendio possa essere, comunque, recuperata dalla banca al momento del ripristino del pagamento degli emolumenti mediante una trattenuta integrativa a quella originaria sullo stesso stipendio, nei limiti del suo quinto.

Tale evenienza nella prassi operativa viene a determinarsi quasi sempre, atteso che, solitamente, l'importo dello stipendio del dipendente registra, rispetto a quello percepito al momento della concessione del finanziamento sul quale era stata

¹¹ In particolare la citata lettera di Banca d'Italia chiarisce che "salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione, durante il periodo di durata della sospensione le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e "in bonis" devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Per l'intero periodo di efficacia della sospensione gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento".

calcolata la rata di rimborso, un aumento dovuto a scatti, promozioni, indennità contrattuali ecc. Si ricorda a tal proposito che la cessione del quinto ha una durata minima di 24 mesi e che solitamente la durata media delle operazioni erogate è di circa 110 mesi; tale periodo rappresenta un arco temporale abbastanza ampio nel corso del quale l'aumento dello stipendio può ritenersi un evento più che probabile.

Inoltre va ricordato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualunque ne sia la causa (volontaria, rinnovo, decesso, cessazione del rapporto di lavoro), l'eventuale quota non ancora recuperata sarà in ogni caso ottenuta dalla banca nel conto di anticipata estinzione (TFR, previdenza complementare, copertura assicurativa – vedi paragrafi successivi).

Si ritiene pertanto che nei limitati casi di richiesta da parte del dipendente finanziato dell'aspettativa non retribuita, la banca che sospende l'ammortamento del finanziamento – ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia – debba continuare a classificare l'esposizione creditizia nella categoria prevista al momento dell'inizio della sospensione stessa. Pertanto tale previsione non rileva ai fini del venir meno della garanzia a copertura delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio¹².

Il rischio di credito: evidenza empirica

L'indagine campionaria condotta da ABI

Nel febbraio 2014 è stata condotta dall'ABI un'indagine campionaria che ha coinvolto 11 operatori¹³. Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto sono state distinte in funzione del tipo di finanziamento (quinto dello stipendio / della pensione) e della tipologia di *Amministrazione Terza Ceduta* (ATC).

L'indagine è stata preceduta da una *training survey*, eseguita nel corso del 2013 per affinare la metodologia di analisi e la qualità dei dati raccolti. L'ambito dell'indagine è stato quindi così definito:

CLIENTELA

Si sono prese a riferimento le seguenti tre macro-categorie di clienti¹⁴:

- Pensionati
- Dipendenti dello Stato
- Dipendenti di Regioni, Province e Comuni.

¹² Occorre rilevare che in alcuni casi i contratti assicurativi coprono comunque anche l'evento "aspettativa".

¹³ Cfr. le note 6 e 7.

¹⁴ A seguito della *training survey* è emersa una significativa eterogeneità nella composizione della clientela dei Dipendenti di Aziende private che ha portato ad escluderla dall'analisi successiva.

Sono stati esclusi dal campione quei finanziamenti che hanno registrato la transizione di categoria da dipendente a pensionato. In particolare, sono, quindi, state incluse le sole operazioni di cessione del quinto con clienti già *Pensionati* alla stipula del finanziamento: in tal modo, è stato possibile ottenere una più puntuale attribuzione dei casi di default.

POSIZIONI OGGETTO DI ANALISI

Sono state censite complessivamente oltre 1 milione di posizioni/anno, e gli eventuali eventi di default, per il triennio 2010-2012. La Tabella 1 sintetizza la distribuzione delle posizioni esaminate, classificate per tipo di ATC e periodo di riferimento.

Tabella 1 Numero di posizioni in essere esaminate, per tipologia di ATC e anno

	2010	2011	2012	Totale
Pensionati	152.164	238.371	319.820	710.355
Dipendenti dello Stato	39.027	59.766	82.141	180.934
Dipendenti di Regioni, Province e Comuni	25.307	37.013	47.616	109.936
Totale	216.498	335.150	449.577	1.001.225

DATA STIPULA FINANZIAMENTO

Il perimetro di rilevazione è stato circoscritto alle operazioni effettuate successivamente al 31 maggio 2007, data della Circolare INPS numero 91¹⁵. Al fine di ottenere una struttura dati il più possibile omogenea, la rilevazione ha riguardato i crediti generati direttamente (evitando, ad esempio, di includere le operazioni presenti in portafogli acquisiti pro-soluto).

Default: definizione

QUALITÀ DEL CREDITO

Ai fini della misurazione della *Probabilità di Default* (PD) e della *Loss Given Default* (LGD), si sono adottate le definizioni di qualità del credito e di esposizioni in default presenti nella normativa di vigilanza¹⁶.

¹⁵ Cfr. <https://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%2091%20del%2031-5-2007.pdf>

¹⁶ Cfr.: *Circolare* Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive integrazioni ed aggiornamenti (Titolo II, capitolo I, Sezione V, Regole di ponderazione), *Circolare* Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e *Circolare* della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive integrazioni e aggiornamenti (Sezione B.2 Qualità del credito).

Cfr. https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/vigprud,
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circ_285_pub.pdf e
https://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segналaz/norm_rif/sec_ban/Matrice_conti_272

Nel corso della rilevazione, si è pertanto utilizzata per i finanziamenti censiti la seguente classificazione dei default:

Finanziamenti scaduti¹⁷
 Esposizioni ristrutturata
 Incagli
 Sofferenze

alla quale si aggiungono i:

Finanziamenti non in *default* (“*in bonis*”, “*performing*”)

SOGLIA DI RILEVANZA

Nella rilevazione del *default* si è considerata la soglia di “rilevanza” del 5% del debito residuo riferita a mancati pagamenti di rate o a pagamenti incompleti: pertanto, se la soglia non viene superata, il finanziamento è classificato *in bonis*¹⁸.

Inoltre, sono stati classificati *in bonis* i finanziamenti per i quali:

l’esposizione sulla singola transazione al momento del *default* (EAD) non supera i 100 euro¹⁹;
 in caso di pagamento parziale di una o più rate, indipendentemente dalla frequenza dell’evento, la soglia di “rilevanza” del 5% è superata attraverso successivi mancati pagamenti, tutti singolarmente di importo inferiore a 10 euro.

FACILITY LEVEL

Le forme di garanzia afferenti la tipologia di finanziamento in esame hanno peculiarità non ripetibili su altre forme tecniche. Esse costituiscono pertanto elementi tali da far ritenere che eventuali *default* dello stesso cliente su altre tipologie di finanziamento siano da considerare ininfluenti rispetto alla qualità del credito. Pertanto, la definizione di *default* qui applicata, ha a riferimento la singola operazione di finanziamento contro cessione del quinto²⁰.

Tali definizioni sono compatibili con le previsioni di cui agli artt. 163 e 164 e artt. 180 e 181 del Regolamento UE 575/2013.

¹⁷ Con riferimento ai *days past due* (*past due* oltre 180 giorni non classificati in incaglio o in sofferenza e *past due* oltre 90 giorni e entro 180 giorni), è stata considerata prudenzialmente la sola definizione “oltre 90 giorni” senza tener conto dei differenti periodi di vigenza della normativa (cfr. art. 178 Regolamento UE 575/2013). Sino al 31 dicembre 2011, il limite di 90 giorni è stato infatti esteso a 180 giorni (circ. 263/2006, Titolo II, Capitolo 1, Sezione VI, paragrafo 1).

¹⁸ Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive integrazioni e aggiornamenti (Sezione B.2 Qualità del credito).

¹⁹ Cfr. Circolare 284 della Banca d’Italia (18 giugno 2013) *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default*, pag. 5.

²⁰ Ciò è coerente con quanto riportato all’art. 178, comma 1 ultimo capoverso del Reg. UE 575/2013

Probabilità di Default (PD): definizione e risultati dell'indagine

LA PROBABILITÀ DI DEFAULT: DEFINIZIONE

La probabilità di *default* (PD) è la probabilità che un finanziamento *in bonis* al 31 dicembre di un determinato anno sia considerato "in *default*" nel corso dei 12 mesi successivi. La PD (annua) è stata quindi stimata sulla base della frequenza degli eventi di *default* avvenuti nel triennio 2010-2012.

Il calcolo della PD è stato effettuato per ciascuno dei tre esercizi (2010, 2011, 2012). Ai fini del calcolo del rapporto, tra il numero dei finanziamenti classificati in *default* entro fine anno (D) e il numero complessivo dei finanziamenti non in *default* ("in *bonis*") presenti in portafoglio ad inizio anno (B) [$PD = D/B$] sono state prese in considerazione:

- le operazioni in essere a inizio anno e a fine anno,
- le operazioni in essere a inizio anno e chiuse (o passate in *default*) nel corso dell'anno,
- le nuove operazioni avviate nel corso dell'anno e chiuse (o passate in *default*) nel corso dell'anno.

EVENTI E PROBABILITÀ DI DEFAULT: RISULTATI DELL'INDAGINE

PROBABILITÀ DI DEFAULT PER TIPOLOGIA DI ATC E ANNO

Nella Tabella 2 vengono riportati il numero delle posizioni considerate e i valori della probabilità di *default* per ciascun aggregato di riferimento, definito in funzione della categoria di ATC e dell'anno di analisi considerati.

Tabella 2 Probabilità di default, per tipologia di ATC e anno

PD	2010	2011	2012	Totale
Pensionati	152.164	238.371	319.820	710.355
media	2,13%	3,60%	3,09%	3,06%
Dipendenti dello Stato	39.027	59.766	82.141	180.934
media	2,09%	3,52%	1,51%	2,30%
Dipendenti di Regioni, Province e Comuni	25.307	37.013	47.616	109.936
media	2,71%	6,73%	2,00%	3,76%
Totale	216.498	335.150	449.577	1.001.225
media	2,19%	3,93%	2,69%	3,00%

Il valore medio della **PD** è pari al **3%**.

Al primo livello di aggregazione (per ATC o anno), i livelli medi più elevati si registrano con riferimento ai *Dipendenti di Regioni, Province e Comuni* (3,76%) e nell'anno 2011 (3,93%). I valori medi minimi si osservano, invece, con riguardo ai *Dipendenti dello Stato* (2,30%) e per l'anno 2010 (2,19%).

Ad un ulteriore livello di analisi (esaminando congiuntamente ATC e anno), i valori medi di PD più elevati si evidenziano per i *Dipendenti di Regioni, Province e Comuni* nell'anno 2011 (6,73%). Il valore medio minimo si riscontra nel caso dei *Dipendenti dello Stato* per l'anno 2012 (1,51%).

PROBABILITÀ DI DEFAULT PER INTERMEDIARIO, TIPOLOGIA DI ATC E ANNO: ANOVA

Quale ulteriore spunto di riflessione, è stata condotta un'analisi della varianza (ANOVA) finalizzata ad analizzare separatamente il contributo di ciascuna delle tre variabili considerate (*Intermediario, ATC e Anno*). L'analisi (i cui risultati sono riportati nella Tabella 3) permette di valutare in modo simultaneo e indipendente la significatività delle differenze tra le PD medie osservate.

Ad esito dell'esercizio si può concludere che l'*Intermediario* rappresenta un effettivo fattore di variabilità e che le differenze osservate in relazione all'*Anno* e all'*ATC* non sono statisticamente significative. Interlocuzioni con gli intermediari rispondenti all'indagine hanno evidenziato alcune differenze di trattamento informatico nella registrazione dei *default* e dei ritorni *in bonis* nei database, soprattutto a seguito di revisioni e migrazioni di architetture informatiche²¹.

Tabella 3 ANOVA della PD, a tre criteri di classificazione (intermediario, ATC e anno)

	Devianza	GDL	Varianza	F	p
Totale	0,0955	71			
Tra intermediari	0,0287	7	0,0041	4,08	p < 0.005
Tra anni	0,0036	2	0,0018	1,77	p > 0.05
Tra ATC	0,0028	2	0,0014	1,37	p > 0.05
Errore	0,0604	60	0,0010		

La non significativa variabilità per anno, porta ad escludere la presenza di un presunto effetto ciclico nel triennio considerato.

²¹ Tali differenze di trattamento si stanno comunque assottigliando, anche in vista delle segnalazioni previste dalla Circolare 284 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default* (Banca d'Italia - 18 giugno 2013) che, per le operazioni di finanziamento del credito al consumo, sono efficaci con riferimento all'esercizio 2013.

IL RITORNO IN BONIS

La particolare struttura della rilevazione (condotta per singola posizione) ha consentito di verificare l'effetto dei ritorni *in bonis*.

Per memoria, la rilevazione ha considerato, per il calcolo delle PD, tre distinti periodi:

- l'esercizio 2010 (*in bonis* al 31/12/2009, *default* entro il 31/12/2010)
- l'esercizio 2011 (*in bonis* al 31/12/2010, *default* entro il 31/12/2011)
- l'esercizio 2012 (*in bonis* al 31/12/2011, *default* entro il 31/12/2012)

Considerata la rilevanza del fenomeno "ritorno *in bonis*", di seguito si declinano i possibili casi rilevati dall'indagine.

RITORNO IN BONIS DOPO UN EVENTO DI DEFAULT NEL 2010

Per definizione, una posizione passata in *default* nel corso del 2010 viene considerata come tale al 31/12/2010. Sono tuttavia da considerare due eventi:

- a) la stessa posizione potrebbe essere ritornata *in bonis* nel corso del 2011, quindi risultare *in bonis* al 31/12/2011 e, di conseguenza, entrare a far parte del campione dell'esercizio 2012. *In questo caso, il numero di posizioni da considerare in bonis a inizio 2011 è superiore a quello rilevato.*
- b) il ritorno *in bonis*, per la stessa posizione, è avvenuto nel corso del medesimo anno 2010: in questo caso la posizione entra nel computo della PD dell'anno 2010 ma, al tempo stesso, risulterebbe censita per l'esercizio 2011.

RITORNO IN BONIS DOPO UN EVENTO DI DEFAULT NEL 2011

Per una posizione transitata in *default* nel corso del 2011 (cioè in *default* al 31/12/2011), il fatto che la rilevazione termini il 31/12/2012 non consente la verifica dell'applicazione dell'evento a) sopra citato. Tuttavia:

- a) la posizione ritornata *in bonis* nel corso del 2012 dovrebbe entrare a far parte del campione (qualora la rilevazione fosse stata estesa al 2013)
- b) è possibile un ritorno *in bonis* nel corso dello stesso 2011, risultando quindi la posizione censita nel 2012.

E' stato pertanto possibile considerare il ritorno *in bonis* delle posizioni in *default* al 31/12/2011 e *in bonis* al 31/12/2012.

RITORNO IN BONIS DOPO UN EVENTO DI DEFAULT NEL 2012

La rilevazione, che copre il periodo fino al 31/12/2012, non consente di censire i relativi ritorni *in bonis* dei *default* avvenuti nel corso del 2012.

PROBABILITÀ DI DEFAULT E RITORNO IN BONIS: I RISULTATI DELL'INDAGINE

Nella Tabella 4 vengono riportati i valori della probabilità di *default* corretta per la dinamica di ritorno *in bonis*²². In essa si evidenziano:

- il valore medio della PD per aggregato di riferimento rilevato (cfr. la Tabella 2)
- il valore medio della PD ricostruito a seguito della dinamica di ritorno *in bonis*²³
- l'impatto quantitativo del ritorno *in bonis* per aggregato di riferimento.

Il valore medio della PD per l'intero insieme di posizioni considerato e ricostruito a seguito della dinamica di ritorno *in bonis* è pari al 2,71% (rispetto al 3%).

Ad un primo livello di aggregazione, il rientro *in bonis* produce i maggiori effetti sui nuovi valori medi della PD nel caso dei *Dipendenti dello Stato* (27,6%) e per l'anno 2010 (32,6%). Essendoci la necessità di un congruo periodo di tempo per l'esplicarsi e la rilevazione degli effetti del ritorno *in bonis*, l'impatto sulla PD media per l'anno 2011 è pari al 9,9% ed è nullo per l'anno 2012.

La rilevazione porta a concludere che (in media) **il 9,9% dei casi di *default* ritorna *in bonis* nel corso dello stesso anno di rilevazione** dell'insolvenza e che **un ulteriore 22,7% ritorna *in bonis* nell'anno successivo** (32,6% - 9,9% = 22,7%).

Tabella 4 Probabilità di default a seguito della dinamica di ritorno *in bonis*, per tipologia di ATC e anno

PD Ritorno <i>in bonis</i>	2010	2011	2012	Totale
Pensionati	152.164	239.186	319.820	711.170
PD media (A)	2,13%	3,60%	3,09%	3,06%
PD media Ritorno <i>in bonis</i> (B)	1,74%	3,37%	3,09%	2,90%
Effetti ritorno <i>in bonis</i> (1-B/A)	18,3%	6,5%	0,0%	5,3%
Dipendenti dello Stato	39.027	60.038	82.141	181.206
PD media (A)	2,09%	3,52%	1,51%	2,30%
PD media Ritorno <i>in bonis</i> (B)	0,69%	2,51%	1,51%	1,66%

²² In analogia alla Tabella 2, la Tabella 4 riporta i valori per ciascun aggregato di riferimento, definito in funzione della categoria di ATC e dell'anno di analisi considerati. Si evidenzia tuttavia che, per l'effetto del rientro *in bonis*, il numero di posizioni a inizio 2011 è superiore a quello rilevato nella precedente Tabella 2.

²³ Il valore è inferiore rispetto al precedente per gli anni 2010 e 2011; per il 2012, in virtù dell'impossibilità di ricostruire la dinamica descritta, i due valori coincidono.

Effetti ritorno in bonis (1-B/A)	66,9%	28,7%	0,0%	27,6%
Dipendenti di Regioni, Province e Comuni	25.307	37.390	47.616	110.313
PD media (A)	2,71%	6,73%	2,00%	3,76%
PD media Ritorno in bonis (B)	1,09%	6,33%	2,00%	3,26%
Effetti ritorno in bonis (1-B/A)	59,6%	6,1%	0,0%	13,3%
Totale	216.498	336.614	449.577	1.002.689
PD media (A)	2,19%	3,93%	2,69%	3,00%
PD media Ritorno in bonis (B)	1,47%	3,54%	2,69%	2,71%
Effetti ritorno in bonis (1-B/A)	32,6%	9,9%	0,0%	9,5%

La PD per l'anno 2010 (corretta per il ritorno *in bonis*) passa dal 2,19% all'1,47%.

Nel caso in cui si esaminino congiuntamente ATC e anno, l'effetto derivante dalla dinamica di rientro *in bonis* è molto più evidente: per i *Dipendenti dello Stato* nell'anno 2010 arriva al 66,9% e la PD passa dal 2,09% allo 0,69%, mentre per i *Dipendenti di Regioni, Province e Comuni* nell'anno 2010 è pari al 59,6% e la PD passa dal 2,71% all'1,09%.

PROBABILITÀ DI DEFAULT E RITORNO IN BONIS PER INTERMEDIARIO, TIPOLOGIA DI ATC E ANNO: ANOVA
Sui nuovi aggregati di riferimento così ricostruiti in funzione della dinamica di ritorno *in bonis* è stata condotta un'analisi della varianza (ANOVA) finalizzata ad analizzare separatamente il contributo di ciascuna delle tre variabili considerate (*Intermediario*, *ATC* e *Anno*) sulle differenze tra le nuove PD medie.

L'analisi - i cui risultati sono sintetizzati nella Tabella 5 - evidenzia, anche in questo caso, la significatività della variabile *Intermediario* quale principale fattore di variabilità tra le PD medie. Tuttavia, anche il fattore relativo alla tipologia di *ATC* risulta ora statisticamente significativo.

Tale evidenza conferma quanto osservato in Tabella 4, confermando l'effetto positivo derivante dal rientro *in bonis* (più consistente nel caso dei *Dipendenti dello Stato*).

Tabella 5 ANOVA della PD a seguito della dinamica di ritorno *in bonis*, a tre criteri di classificazione

	Devianza	GDL	Varianza	F	p
Totale	0,0784	71			
Tra intermediari	0,0225	7	0,0032	3,98	p < 0.005
Tra anni	0,0021	2	0,0010	1,28	p > 0.05
Tra ATC	0,0053	2	0,0027	3,30	p < 0.05
Errore	0,0485	60	0,0008		

Exposure at Default (EAD): definizione

Nel corso dell'indagine, si è assunto che l'*Exposure at Default* (EAD) fosse pari al debito residuo, inclusi gli interessi - e che il cliente passi dalla condizione *in bonis* di fine anno ad una condizione di insolvenza nell'arco dei dodici mesi successivi. Il valore dell'EAD considerato prudenzialmente è pari al 100%; anche se ciò è un'ipotesi estrema che assume che il *default* avvenga ad inizio anno e che nessuna rata del finanziamento venga pagata nei dodici mesi di osservazione.

Loss Given Default (LGD): definizione e risultati dell'indagine

Nell'indagine, la *Loss Given Default* (LGD) è misurata con riferimento a tutte le esposizioni determinatesi con data di *default* successiva al 31 dicembre 2009 e la cui procedura di recupero è stata considerata chiusa nel corso dell'anno 2013. Il valore del *Loss Given Default Rate Aggregato* (LGDR_{Aggr}) dell'anno è stato direttamente rilevato dal rispondente all'indagine. Questo approccio consente di determinare una LGD media ponderata per le posizioni in arretrato, indipendentemente dalla classificazione del *default* (*Finanziamenti scaduti, Incagli, Sofferenze*). Coerentemente con le disposizioni della normativa della Banca d'Italia, si è adottato l'approccio *workout LGD*, basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l'attività di recupero delle posizioni *defaulted*.

Di seguito si forniscono le definizioni utilizzate nell'ambito della presente rilevazione al fine di determinare il *Loss Given Default Rate* (LGDR) sulla singola pratica *defaulted* e la *LGDR su base aggregata* (LGDR_{Aggr}). Per la singola pratica in *default*, si definiscono:

EAD (*Exposure at Default*) l'importo dell'esposizione al momento del *default*

RR (*Recovery Rate*) tasso di recupero effettivo sulla singola posizione insolvente, determinato come rapporto tra:

RN (*valore attuale netto* al momento del *default* dei flussi di cassa positivi e negativi connessi all'attività di recupero delle posizioni *defaulted*) (ottenuto quindi come somma algebrica dei valori attuali di recuperi e costi connessi alla pratica) attualizzati utilizzando il tasso di interesse contrattuale (i^{24}) del finanziamento stesso; ed

LGDR = 1-RR, (*Loss Given Default Rate*): quota (in percentuale) non recuperata.

Il rapporto RN/EAD costituisce il tasso di recupero (RR) dell'attività in *default*, il cui complemento all'unità rappresenta la misura del tasso di LGD (LDGR). La metodologia si basa sull'utilizzo della seguente formula:

²⁴ Il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione dei flussi è stato in ogni caso superiore al 9%.

$$LGDR = 1 - RR = 1 - \frac{RN}{EAD} = 1 - \frac{\sum_t F_t^+ (1+i)^t + \sum_t F_t^- (1+i)^{-t}}{EAD}$$

dove:

F_t^+ = Flussi di recuperi lordi al tempo t, con t che varia da 0 (istante del *default*) a T (data di chiusura della pratica)

F_t^- = Costi connessi alla singola pratica al tempo t, con t che varia da 0 (istante del *default*) a T (data di chiusura della pratica)

t = Data del movimento (di incasso o di costo). Avendo assunto al tempo 0 la data del *default*, t rappresenta anche la distanza tra la data di incasso o pagamento e la data di *default*

i = tasso contrattuale.

Nella rilevazione si è acquisito il dato del *Loss Given Default Rate Aggregato* ($LGDR_{Aggr}$) dell'anno 2013, per ciascuna tipologia di cliente (via ATC). Per determinare il valore del *Loss Given Default Rate Aggregato* ($LGDR_{Aggr}$) dell'anno 2013 (a partire dagli elementi costituenti il LGDR calcolato sulla singola posizione la cui procedura di recupero è stata considerata chiusa nel corso dell'anno 2013) si è utilizzata la seguente formula:

$$LGDR_{Aggr} = 1 - \frac{\sum_p RN}{\sum_p EAD}$$

dove l'indice p fa riferimento alla singola posizione e la sommatoria è relativa all'aggregazione.

CASI PARTICOLARI

Con riferimento a taluni casi particolari, nella rilevazione sono state seguite le seguenti istruzioni:

POSIZIONI CHE RIENTRANO IN BONIS Per le posizioni rientrate *in bonis*, convenzionalmente il recupero è determinato nei termini della residua esposizione

POSIZIONI CHIUSE SENZA PERDITA In questo caso, la LGD è nulla (ad esempio, crediti in sofferenza integralmente recuperati attraverso realizzo delle relative garanzie)

IRRECUPERABILITÀ ED EVENTUALI INCASSI Per le posizioni per le quali, con specifica delibera, si è preso atto dell'irrecuperabilità del credito oppure si sia rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica (c.d. "evento estintivo del credito"), gli eventuali ulteriori incassi ottenuti dopo la delibera non hanno formato oggetto di rilevazione.

RISULTATI

Nella Tabella 6 sono stati sintetizzati i valori medi ponderati del *Loss Given Default Rate Aggregato* (LGDR_{Aggr}) dell'anno 2013, forniti da un sub-campione di rispondenti²⁵ per ciascuna tipologia di ATC.

In particolare, sono stati riportati i seguenti valori:

- totale posizioni in essere nell'esercizio 2012 del sub-campione
- valore medio ponderato del LGDR_{Aggr}, calcolato per aggregato di riferimento
- range di variazione del LGDR_{Aggr} per aggregato di riferimento, calcolato come distanza tra il valore massimo e il valore minimo del LGDR_{Aggr} comunicati.

Il valore medio ponderato del **LGDR_{Aggr}** è pari al **5,79%**.

Livelli medi più elevati, si registrano con riferimento ai *Pensionati* (6,17%) mentre i valori medi minimi si osservano con riguardo ai *Dipendenti di Regioni, Province e Comuni* (3,77%).

La maggior variabilità in termini di valori di LGDR_{Aggr}, si registra con riguardo ai dipendenti pubblici (il range di variazione è per tutti pari a circa il 10%).

Tabella 6 Loss Given Default Rate Aggregato (LGDR_{Aggr})

LGDR _{Aggr} MEDIA	2012
Pensionati	232.230
media	6,17%
Range (Max - Min)	8,99%
Dipendenti dello Stato	72.381
media	4,25%
Range (Max - Min)	10,32%
Dipendenti di Regioni, Province e Comuni	38.103
media	3,77%
Range (Max - Min)	10,30%
Totale	342.714
media	5,79%

²⁵ L'informazione dei valori della LGDR_{Aggr} è stata fornita da un sub-campione composto da 7 degli 11 intermediari partecipanti. La ponderazione è stata effettuata sulla base del numero di posizioni del 2012, per ciascun aggregato di riferimento considerato. Il sub-campione è rappresentativo di ¾ del campione segnalante per il 2012.

Al fine di determinare il livello di rischio di credito associato alla forma tecnica della cessione del quinto dello stipendio/pensione sono stati, infine, calcolati, i valori della *Perdita attesa* ($EL = PD \cdot LGD$) e del *Fattore di ponderazione per il rischio* (RW)²⁶.

Per il calcolo dell' RW , è stata utilizzata la formula:

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0.999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot 12,5 \cdot 1,06$$

dove:

$N(x)$ = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale *standard* (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x).

$G(Z)$ = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale *standard* (ossia il valore di x è tale per cui $N(x) = z$).

R = il coefficiente di correlazione, definito come:

$$R = 0.03 \cdot \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} + 0.16 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} \right)$$

Sulla base dei dati medi di PD ed LGD calcolati sul campione degli intermediari rispondenti, (suddivisi in funzione delle tipologie di ATC considerate), sono stati calcolati i rispettivi valori di EL ed RW, riportati in Tabella 7.

Tabella 7 EL e RW (calcolati sulla base dei valori di PD e LGD)

	PD	LGD	EL	R	RW	RW*
Pensionati	3,09%	6,17%	0,19%	0,07	9,2%	10,3%
Dipendenti dello Stato	1,51%	4,25%	0,06%	0,11	5,4%	6,5%
Dipendenti di Regioni, Province e Comuni	2,00%	3,77%	0,08%	0,09	5,2%	8,2%
Totale	2,69%	5,79%	0,16%	0,08	8,4%	10,0%

Il valore medio del fattore di ponderazione per il rischio RW per l'intero insieme considerato è pari a 8,4%, a fronte di un valore di perdita attesa pari allo 0,16%.

Con riguardo al tipo di ATC, il valore medio di RW più elevato si osserva nel caso dei *Pensionati* (9,2%, a fronte di un valore di EL pari a 0,19%), mentre quello minimo con

²⁶ Coerentemente con la normativa di vigilanza e con quanto riportato rispettivamente negli articoli 159 e 154 del Regolamento UE 575/2013.

riguardo ai *Dipendenti di Regioni, Province e Comuni* (5,2%, a fronte di una perdita attesa pari allo 0,08%).

L'ultima colonna della Tabella 7 riporta il valore di RW riferito ad un "*quasi worst-case*"²⁷, rilevato per ciascuna tipologia di ATC in base all'RW.

Il valore del fattore di ponderazione per il rischio RW* (quasi worst case) è in questa ipotesi pari a 10,0%.

²⁷ L'RW* del *quasi worst-case* è stato individuato come 2° valore massimo della distribuzione degli RW propri degli intermediari (cioè prendendo il valore più elevato risultante una volta escluso il massimo assoluto).

Conclusioni: proposta di trattamento prudenziale ai fini di vigilanza

Le caratteristiche dell'operazione di credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione presentano evidenti elementi di mitigazione del rischio che meritano l'ottenimento di un trattamento prudenziale di favore rispetto alle altre diverse forme di credito al consumo.

Tali considerazioni sono in particolare corroborate dai risultati dell'indagine sulla rischiosità del mercato di questa forma tecnica - che dimostrano il basso livello credit risk rispetto alle altre forme di finanziamento al dettaglio. In particolare, dall'indagine è emerso che, per l'insieme dipendenti pubblici e pensionati:

la probabilità di *default* (PD), entro 12 mesi, è pari al 3,0%

la quota di ritorno *in bonis* entro l'anno successivo è pari al 32,6%

il tasso di perdita effettiva (LGD rate) medio ponderato è pari al 5,8%

la perdita attesa (EL) è pari allo 0,16%

Di conseguenza, il valore del fattore di ponderazione per il rischio (RW) teorico calcolato sulla curva *retail* è pari all'8,4% (che si confronta con il parametro regolamentare del metodo *standard* pari al 75%).

Occorre al riguardo distinguere le diverse forme tecniche che caratterizzano i finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione.

Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto della pensione

Tali finanziamenti si configurano come crediti verso le persone fisiche garantiti interamente dagli emolumenti versati dall'ente previdenziale al debitore. Gli emolumenti rappresentano un diritto acquisito per il debitore e non possono essere revocabili se non in caso di fallimento dell'ente previdenziale garante.

La garanzia risponde pertanto ai requisiti previsti per le garanzie di tipo personale (garanzia diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile) dalla circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 al Titolo II, Capitolo II, Sottosezione 2, Paragrafo 5 - e per la nota 2 di cui si fa esplicito riferimento alla cessione del quinto dello stipendio/pensione - ed è rilasciata da soggetti (enti previdenziali) ammessi ai sensi del paragrafo 5.3 della medesima sottosezione, equiparabili all'Amministrazione centrale/Stato italiano²⁸. Tali disposizioni appaiono compatibili con le nuove disposizioni di vigilanza riportate al Capo IV, Sezione I (art. 194), Sezione 2, Sottosezione 2 (artt. 201 - 203), e Sezione 3,

²⁸ Al riguardo, si evidenziano le disposizioni di cui all' articolo 37 della legge 88/1989, articolo 35, comma 3 della legge 448/1998 e articolo 2 della legge 183/2011.

Sottosezione 2 (artt. 213, 215) del Regolamento UE n. 575/2013 (tecniche di attenuazione del rischio, protezione del credito di tipo personale).

Si desume pertanto che, per queste forme di credito garantito, la ponderazione debba essere quella dell'Amministrazione Centrale/Stato che assicura il fabbisogno pensionistico sia per le banche/intermediari finanziari che utilizzano il metodo *standardised* sia per le banche/intermediari finanziari che utilizzano la metodologia IRB.

Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio

Tali finanziamenti si configurano come crediti verso le persone fisiche garantiti interamente dagli emolumenti (stipendio) versati dal datore di lavoro.

La garanzia in tal caso potrebbe venire meno – oltre al caso di fallimento del datore di lavoro - anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del debitore . Occorre al riguardo considerare che il finanziatore ha comunque la possibilità di aggredire il TFR del debitore (senza necessariamente escutere il debitore prima del suo TFR su cui esiste un vincolo ai sensi del art. 43 e 52 e 55 del DPR n.180/50) anche se la cessazione del rapporto di lavoro avviene senza diritto a pensione.

Al riguardo, all'esposizione dovrebbe comunque essere riconosciuta la ponderazione di favore prevista per le esposizioni verso il garante datore di lavoro (che di fatto rimborsa in prima istanza il finanziatore) se inferiore a quella prevista per il debitore principale (cfr. art . 193, comma 1 del Reg. 575/2013).

Non si può peraltro eccepire la risoluzione del rapporto di lavoro del debitore principale come causa di revocabilità della garanzia in quanto nella forma tecnica della cessione del quinto dello stipendio è il garante che rimborsa il finanziatore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro - e solo in questo evento - il debitore diverrebbe chirografario (ancorché comunque garantito dal suo TFR).

Pertanto l'esposizione dovrebbe ottenere la ponderazione del garante (che rimborsa le rate) fino alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, evento che comunque non comporta l'insolvenza della posizione, in quanto il debitore rimarrebbe esposto nei confronti della banca e garantito dal proprio TFR.

Tutto ciò premesso, **per le posizioni di credito garantite dalla cessione del quinto dello stipendio (in particolare per i dipendenti dello Stato e per gli altri dipendenti pubblici), potrebbe essere riconosciuta, come detto, la ponderazione di favore del datore di lavoro/garante (se migliore di quella dell'obbligato principale) ovvero appare possibile riconoscere il TFR (e/o i fondi di previdenza complementare) come idoneo strumento di garanzia reale** (segnatamente depositi in contanti presso terzi) di cui alla al Capo IV, Sezione 2, Sottosezione 1 (artt. 197 -200) e Capo IV, Sezione 3, Sottosezione 1 (artt. 205-207) del Regolamento UE n. 575/2013.

Spettabile
Banca d'Italia
via pec all'indirizzo:
rst@pec.bancaditalia.it

Roma 11/11/2014

Risposta al documento in consultazione *"le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Riflessi sulle segnalazioni di centrale dei rischi e di vigilanza"*

Premessa

Con la presente, l'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "**IBL Banca**" o "**Banca**") intende sottoporre alcune brevi considerazioni in merito al documento in consultazione (di seguito, per brevità, "**Disposizioni**") avente per oggetto le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (di seguito, per brevità, "**CQS**"), della pensione (di seguito, per brevità, "**CQP**") e delegazione di pagamento (di seguito, per brevità, "**DP**").

Si esprime apprezzamento circa la volontà della Banca d'Italia di voler garantire per il tramite delle Disposizioni una miglior rappresentazione dell'esposizione del dipendente/pensionato finanziato rispettivamente mediante CQS e CQP nei casi in cui non sarebbe imputabile la mancata retrocessione delle rate, richiamando, in particolare, le disposizioni civilistiche circa gli effetti della cessione dei crediti, in particolare quelle di cui agli articoli 1260 e seguenti, oltre che quelle di settore.

Premesso che tali richiami normativi sembrerebbero in qualche modo non applicabili alla DP, il cui negozio giuridico non è, come noto, ricollegabile alla cessione del credito¹, con la presente la scrivente intende evidenziare e sottoporre a codesto Organo di Vigilanza gli effetti che tale impostazione segnaletica potrebbe determinare sul piano giuridico, sia con riferimento, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la CQS e la CQP e sia agli obiettivi propri perseguiti dalla Centrale Rischi (di seguito, per brevità, "**CR**"), nonché su quello operativo e reputazionale.

A tal fine, seguiranno alcune considerazioni di ordine generale e altre più specifiche riguardanti aspetti tecnici, al solo fine di garantire una corretta rappresentazione dei fatti e degli eventi dai quali scaturiscono, successivamente, le segnalazioni all'interno della CR.

Scopo della Centrale dei Rischi

Come noto, la CR fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal possibile cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto.

Scopo della CR è, quindi, quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti al servizio, fornendo agli stessi un'informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio creditizio².

¹ In particolare la "cessione dei crediti" è disciplinata dal Capo V (della cessione dei crediti) del Libro IV del Codice Civile (articoli da 1260 a 1267) mentre l'istituto della "delegazione" è disciplinato dal Capo VI (della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo) dello stesso Libro IV (articoli da 1268 a 1276).

² Così le Disposizioni aventi ad oggetto "*Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi*"

La CR italiana, che aderisce tra l'altro, allo scambio dei dati tra Centrali rischi europee disciplinato dal "Memorandum of Understanding (2010)"³, è pertanto un sistema informativo relativo all'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari) e ha l'obiettivo di:

- migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio⁴.

Considerazioni generali

In merito all'operatività che le Disposizioni prevederebbero è possibile identificare due fasi gestionali.

Fase 1

Il complessivo importo delle rate (quota capitale e interessi) scadute alla data contrattuale convenuta nel contratto di finanziamento sottoscritto tra l'intermediario e il cliente dovrebbe essere segnalato a nome del soggetto terzo interposto o dell'Amministrazione Terza Ceduta (di seguito "ATC") nella categoria "rischi a scadenza" con la variabile stato del rapporto che non dovrebbe evidenziare segnali di *default* a nome di detti soggetti.

In sostanza viene previsto che alla data di scadenza contrattuale della rata del finanziamento per CQS e CQP il relativo debito "trasli" automaticamente dal cliente finanziato all'ATC.

Questa impostazione, a parere della scrivente, evidenzia, proprio con riferimento alle CQS, alcune anomalie connesse principalmente agli obblighi di pagamento dello stipendio da parte dell'ATC visto quanto previsto nei singoli CCNL da questi applicati ai propri dipendenti. In proposito, va sottolineato come alcuni Contratti Collettivi di categoria prevedano la possibilità di corrispondere gli emolumenti nel corso dei primi giorni del mese successivo a quello di maturazione; ciò comporterebbe, sempre per l'ATC, l'impossibilità di adempiere agli obblighi gravanti in qualità di debitore terzo ceduto nei termini indicati dalle Disposizioni.

In merito, anche qualora fosse apportata una eventuale modifica alle Disposizioni che recepisca tale anomalia, risulterebbe oggettivamente difficile poter conoscere da parte degli intermediari segnalanti le modalità di applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle numerose fattispecie di ATC⁵.

Fase 2

Il secondo *step* prevederebbe che qualora i termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate già imputate quale debito dell'ATC giungano a scadenza (mese successivo per franchigia legale) senza che la stessa ATC abbia provveduto al riversamento delle stesse, l'intermediario dovrà considerare scaduto dal beneficio del termine l'ATC in parola e conseguentemente valorizzare a 0 le classi di "dati accordato" e

³ Lo scopo del MOU, si legge al paragrafo 2 del documento, è il seguente: "The purpose of this MoU is to provide a framework that will allow reporting institutions to obtain a more complete overview of the indebtedness of a borrower by allowing information available in national CCRs to be supplemented with information from other CCRs operating in the European Union".

⁴ Così riportato alla pagina del sito ufficiale della Banca d'Italia www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/centrisk

⁵ Ad esempio:

Il CCNL dei metalmeccanici all'articolo 4 del titolo V recita "La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese. Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all'inizio del godimento delle stesse".

Il CCNL commercio (turismo) all'articolo 14 recita "Il salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Se stabilito per scritto, al più tardi il 4 del mese successivo".

“*accordato operativo*” del rapporto e indicando nell'utilizzato un importo pari alle rate (quota capitale e interessi) non retrocesse.

Anche in questo caso, così come evidenziato per la fase 1, sorgono evidenti problematiche di natura giuridica oltreché operativa. Non si può non rilevare, infatti, come la segnalazione **presuntiva** e automatica di inadempimento in capo all'ATC rischi di *non garantire proprio la corretta e puntuale rappresentazione degli eventi e fatti giuridici accaduti*.

A chiarimento di quanto possono essere rappresentati le seguenti situazioni.

1. Cessazione della figura di debitore terzo ceduto

Potrebbe accadere che alla data di scadenza della rata o alla successiva rata di versamento della stessa, il cliente/debitore non risultasse essere più dipendente o pensionato dell'ATC per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (solo dipendenti) o per decesso dello stesso cliente (dipendenti e pensionati)9.

In questo caso è evidente che l'ATC non risultava essere tenuta, *proprio da un punto di vista giuridico*, agli obblighi previsti dalla “*cessione del credito*” e quindi a quelli connessi alla figura di “*terzo debitore ceduto*”, poiché era venuto meno proprio il credito oggetto di cessione (quota della retribuzione/pensione).

In questi casi l'unico obbligo posto, secondo la normale disciplina civilistica, a carico dell'ATC è quello di comunicare al creditore eventuali fatti modificatrici o estintivi del diritto di credito ceduto. Tuttavia la stessa normativa civilistica non stabilisce alcun termine legale entro il quale tale comunicazione di eccezione debba essere effettuata.

Ora tenuto conto dei volumi e degli adempimenti amministrativi che le ATC sono chiamate mensilmente a gestire, non solo con esclusivo riferimento a quelli connessi alla cessione del quinto, ma anche per le differenti casistiche che possono nel concreto verificarsi (aspettative, maternità, CIG, dimissioni, decessi ecc), le suddette comunicazioni sono effettuate oggi con tempistiche coerenti con le normali prassi di mercato e quindi sostanzialmente successive alle scadenze che invece prevedono le Disposizioni. In tal senso, infatti, le Disposizioni imporrebbero a carico delle ATC comunicazioni immediate che alla luce degli adempimenti posti a loro carico dalla legge risulterebbero oggettivamente ed eccessivamente oneroso poter effettuare.

Sembrerebbe, quindi, evidente, come una segnalazione presuntiva, eseguita, cioè, senza una valutazione compiuta e preventiva dei fatti, esporrebbe l'ATC, nel caso in cui la stessa segnalazione si rivelasse non esatta, ad una serie di rischi reputazionali, che potrebbero, tra l'altro, pregiudicare anche l'accesso al credito da parte delle stesse ATC con rilevanti danni economici. Tra l'altro la stessa situazione esporrebbe l'intermediario segnalante a possibili ricorsi giudiziari finalizzati all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.

A mitigazione del problema evidenziato non sarebbe sufficiente il richiamato obbligo previsto dalle Disposizioni di effettuare solo successivamente i controlli di merito in ordine alla corretta imputazione del mancato pagamento.

2. Natura pro solvendo e relative conseguenze sulla segnalazione della posizione debitoria del cliente

Si ricorda che sia la CSQ che la CQP si configurano quali “*cessioni di credito pro-solvendo*” e quindi presuppongono una garanzia da parte del cliente/debitore/cedente della solvibilità dell'ATC.

Qualora si dovesse operare “*dividendo*” tecnicamente, in maniera distinta e non collegata, il debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto tra l'intermediario e il cliente tra due soggetti (ATC per le rate scadute e il cliente per il debito residuo a scadere) si determinerebbero le seguenti disfunzioni:

- non corretta applicazione della natura *pro-solvendo* della cessione;
- non corretta rappresentazione della posizione debitoria del cliente rispetto alle finalità della CR;

- difficoltà da parte degli intermediari al rispetto degli obblighi di legge relativi in tema di merito creditizio.

Un esempio può spiegare meglio tali concetti. Si ipotizzi un cliente che abbia sottoscritto un finanziamento contro CQS con durata 120 mesi e rata di 200 euro mensili.

Qualora nel corso del piano di ammortamento l'ATC abbia effettivamente trattenuto le rate delle prime 110 scadenze ma non abbia mai provveduto, nonostante i solleciti dell'intermediario, al loro versamento, la segnalazione in CR, secondo quanto previsto dalle Disposizioni, sarebbe semplicemente più o meno la seguente:

- **ATC:** accordato 0 utilizzato 22.000 euro (pari cioè all'importo di 110 rate da 200 euro ciascuna);
- **Cliente:** accordato (quota capitale delle 10 rate residue) utilizzato (quota capitale delle 10 rate residue).

Si tenga conto che l'intermediario di fronte a tale situazione, verificato l'inadempimento dell'ATC, può sempre operare, in forza della natura *pro solvendo* della cessione, *di regresso (si veda a tal proposito quanto previsto al successivo paragrafo)* nei confronti del cliente, che in via sostanziale risulterebbe ancora debitore nei confronti dell'intermediario stesso per 22.000 euro (pari all'importo delle rate insolute), oltre alla somma delle quote capitali delle rate non ancora scadute. Di più, in tale situazione l'intermediario potrebbe tra l'altro legittimamente dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine e procedere al recupero del totale dovuto in una unica soluzione. In quest'ultimo caso ai sensi delle Disposizioni tutta la posizione, compresa la quota di inadempimento dell'ATC, dovrebbe essere automaticamente segnalata a carico del cliente.

Stante così le cose un altro intermediario che accedrebbe alla CR e che sarebbe intenzionato a finanziare il suddetto cliente, avrebbe, senza dubbio, una informativa non corretta della posizione relativa debitoria non essendo in alcun modo evidenziato nella CR, qualora fossero applicate le Disposizioni, il "rischio" del debito relativo alle rate scadute ed impagate.

Tale mancanza comporterebbe conseguentemente rilevanti effetti pregiudizievoli nei confronti di tale intermediario che, da un lato, avrebbe dalla CR una "errata" valutazione del rischio del soggetto che si appresta a finanziare e, dall'altro, trattandosi di un cliente "consumatore", non sarebbe messo nelle condizioni di effettuare una corretta determinazione del suo merito creditizio con particolare riferimento agli obblighi di verifica della *sostenibilità del debito*.

In altre parole, la segnalazione in capo alla sola ATC non sarebbe rispondente alle finalità proprie della CR, considerando che mancherebbe proprio quell'informativa per la valutazione *del merito di credito della clientela*: va, infatti, sottolineato che il cedente debitore garantisce in ultima istanza la solvibilità del debitore ceduto, pertanto, qualora l'ATC non corrisponda quanto deve, l'intermediario potrà comunque rivalersi su quest'ultimo. Anche di questo si dovrebbe tener conto nel disciplinare la segnalazione degli scaduti in CR. In tal senso, per altro, depone la Delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994 (*Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria*). Detto documento prevede chiaramente che le banche, le società finanziarie e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. Tale comunicazione effettuata dagli intermediari potrebbe non risultare in linea con quanto rappresentato in CR, alla luce del fatto che all'interno della banca dati potrebbe essere presente esclusivamente l'indicazione dell'ATC.

Del resto l'obiettivo principale della CR non è quello di stabilire se un soggetto finanziato sia o meno inadempiente, ma piuttosto l'esigenza di fornire agli intermediari una corretta e complessiva posizione debitoria dello stesso nei confronti del sistema; l'inadempimento, sebbene elemento importante,



rappresenta infatti solo una informazione aggiuntiva e qualificativa della qualità rapporto ma ovviamente non l'unica.

3. Azione di regresso

Come noto, la natura *pro-solvendo* della CQS e della CQP garantisce sempre al cessionario la possibilità di agire di regresso nei confronti del cedente per l'importo del debito maturato qualora il debitore terzo ceduto non abbia provveduto totalmente o parzialmente al pagamento di quanto dovuto alla scadenza contrattuale e ciò indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato tale inadempimento tra cui anche quelle connesse ad un fraudolento comportamento posto in essere dal debitore terzo ceduto (c.d. *garanzia del pagamento*).

Da un punto di vista prettamente giuridico, l'azione di regresso rappresenta un diritto del cessionario che può essere azionabile in ogni momento, salvo l'onere da parte di quest'ultimo di contestare al debitore terzo ceduto (ATC) il mancato pagamento dell'importo del debito scaduto.

Ciò premesso risulta evidente che ai fini giuridici di cui sopra la stessa segnalazione in CR può essere validamente considerata, di per sé quale contestazione formale del mancato pagamento e legittimare, di conseguenza, l'intermediario ad agire contestualmente di regresso nei confronti del cedente, dichiarando, se del caso, quest'ultimo decaduto dal beneficio del termine, senza alcun'altra intimazione formale. In tal senso, rileva, infatti, la circostanza che la CR è una banca dati pubblica, la cui segnalazione avviene per espresso volere normativo, pertanto, il fatto che l'ATC venga segnalata in CR sarebbe già di per sé sufficiente a valere come contestazione del mancato pagamento.

Ciò significherebbe che nel momento stesso della segnalazione dell'ATC si determinerebbero le condizioni giuridiche per agire nei confronti del debitore e quindi per "*riportare*" il credito vantato a valere sul cliente e quindi segnalare quest'ultimo quale soggetto debitore indipendentemente dall'inadempimento. In altri termini, la segnalazione in CR dell'ATC varrebbe come evidenza (pubblica) del mancato pagamento, con conseguente legittimazione dell'intermediario a far valere la garanzia cui il cedente è tenuto in caso di cessione *pro solvendo*.

Sta di fatto che se, contestualmente alla segnalazione dell'ATC in CR, l'intermediario provveda a inviare una contestazione di inadempimento (lettera e/o semplice e-mail) alla stessa ATC si avrebbe la conseguenza di riportare il debito a valere sul cliente.

Alla luce di quanto detto, appare, a parere della scrivente, che l'impostazione segnaletica prevista dalle Disposizioni comporterebbe una variabilità della situazione debitoria dell'ATC e del cliente, che sicuramente non andrebbe nella direzione della finalità perseguite dalla CR stessa.

A titolo di esempio si riporta la seguente situazione.

Si ipotizzi una rata per CQS che abbia scadenza contrattuale 31 marzo 2014. In base a quanto previsto dagli artt.26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950, l'ATC sarebbe tenuta a versare la suddetta rata solo il 30 aprile 2014 ovvero entro la fine del mese successivo a quello di scadenza contrattuale. Qualora per tale data l'ATC non abbia provveduto al versamento della rata scaduta l'intermediario, secondo quanto previsto nelle Disposizioni, dovrebbe segnalare quest'ultima in CR.

Ora si ipotizzi che lo stesso intermediario provveda contestualmente alla segnalazione in CR ad inviare all'ATC una apposita comunicazione scritta con la quale viene formalmente contestato l'inadempimento. In tale fattispecie l'intermediario avrà titolo ad agire di regresso nei confronti del cliente/mutuatario, il quale, qualora non dovesse provvedere al pagamento dell'importo scaduto prima dell'invio della successiva segnalazione da parte dell'intermediario, dovrà a quel punto essere segnalato da quest'ultimo quale soggetto inadempiente.



Appare evidente che tali variazioni ravvicinate del soggetto debitore, se non addirittura contestuali, non garantirebbero ad altri intermediari, che dovessero nel frattempo interrogare la CR, una chiara rappresentazione della situazione debitoria complessiva.

Problemi di individuazione dei soggetti inadempienti

Dando seguito ai dettami delle Disposizioni, sembrerebbero emergere inoltre alcune difficoltà anche a livello operativo con riferimento alle ATC della Pubblica Amministrazione.

I problemi che l'applicazione della Disposizioni potrebbe determinare riguardano essenzialmente:

- la corretta identificazione dell'entità giuridica inadempiente.
- il corretto censimento delle anagrafiche delle ATC;

Nello specifico, in presenza di alcune ATC pubbliche, risulta oggettivamente difficile l'individuazione esatta del soggetto da segnalare in CR.

Per tali ATC, infatti, occorre verificare se le stesse siano o meno dotate di autonomia finanziaria e di spesa o se, altrimenti, dipendono a tal fine da altre autorità amministrative. Ovviamente la conoscibilità di tale informazione non è oggettivamente alla portata degli intermediari segnalanti.

A supporto di quanto sopra di riporta un esempio.

Un debitore che presta la propria attività lavorativa in qualità di vigile del fuoco presso un caserma ha come soggetti referenti diretti di tipo amministrativo e finanziario:

- la Caserma ove presta materialmente l'attività lavorativa il vigile del fuoco;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente da cui dipende amministrativamente la Caserma;
- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente da cui dipende amministrativamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il Ministero degli Interni da cui dipendono tutte le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco italiane;
- la Ragioneria Generale Provinciale (RTS competente) ove ha sede la Caserma che gestisce il personale da un punto di vista amministrativo;
- la Ragioneria generale provinciale di Latina (RTS di Latina) che materialmente esegue i pagamenti delle retribuzione del vigile del fuoco;
- Il Ministero della Economia e delle Finanze da cui dipendono sia la Ragioneria generale provinciale competente che la Ragioneria generale provinciale di Latina.

A questo punto la questione è chi tra questi soggetti debba considerarsi inadempiente.

Tale articolazione vale ovviamente per il qualsiasi cliente dipendente della pubblica amministrazione (scolastici, militari, polizia penitenziaria, polizia di stato, guardia di finanza, personale ospedaliero ecc).

Altro aspetto, ma non meno significativo attiene agli impatti che sarebbero posti a carico degli intermediari ai fini dell'aggiornamento e in alcuni casi del censimento *ex novo* di tutte le anagrafiche delle ATC tra cui quelle relative alla pubblica amministrazione.

Le anagrafiche delle ATC sono state, infatti, censite nel corso degli anni all'interno dei sistemi informativi degli intermediari con le informazioni strettamente necessarie a garantire gli adempimenti gestionali del finanziamento (notifica dei contratti e riconciliazione degli incassi). In virtù delle caratteristiche del prodotto CQS e CQS gli intermediari non instaurano, infatti, un rapporto diretto con le ATC ma solo uno indiretto



con il fine esclusivo di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di legge e cioè quelli relativi alla presa in carico degli obblighi di trattenuta da parte delle ATC stesse.

In sostanza nelle operazioni di CQS l'operatività è simile a quella dei pignoramenti presso terzi; il soggetto pignorante non ha la necessità di censire l'anagrafica completa del terzo pignorato ma solo alcune informazioni funzionali al recupero del credito. Ne discende che buona parte delle anagrafiche attualmente censite dagli intermediari risulterebbero ad oggi non adeguatamente complete per fini segnalatici della CR.

Tra l'altro anche il reperimento delle informazioni anagrafiche relative alle ATC della pubblica amministrazione sarebbe oggettivamente difficoltoso non esistendo ad oggi un archivio pubblico in cui acquisire tali informazioni.

Cessione del quinto della pensione e Circolare INPS n.91/2007

A testimonianza delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare nel dover segnalare l'ATC in CR, vanno, altresì, menzionate, le modalità operative seguite dall'INPS per effettuare le trattenute in caso di operazioni di CQP.

Si ritiene, innanzi tutto, utile ricordare che l'articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 ha aggiunto tre nuovi comma all'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

Successivamente, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le disposizioni attuative della norma in esame.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.313 del 2006, l'INPS ha emanato a sua volta una circolare interna, la n. 91/2007 (di seguito "**Circolare**"), a mezzo della quale ha fornito le istruzioni cui le proprie sedi dovranno attenersi per la definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione notificate.

Ora, la Circolare, al paragrafo 6.1, dopo aver chiarito che la quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni, recita che "*l'Inps è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile*" e che "*qualora si verifichi una riduzione della quota cedibile nel corso dell'ammortamento del prestito, il nuovo importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all'ente cessionario attraverso l'emissione di una nuova comunicazione di cedibilità.*"

In altri termini, dall'ente previdenziale non viene ritenuto cedibile l'importo superiore al quinto così come risultante di mese in mese alla luce delle effettive trattenute operate sul trattamento pensionistico, tra quelle di natura fiscale, le quali come noto sono mensilmente variabili in funzione dei giorni di detrazione.

Nell'emanare la Circolare l'INPS non ha considerato nel suo complesso i principi cardine su cui si fonda la cessione del quinto "*tout court*". In effetti, la Circolare non ha considerato ed esteso come avrebbe dovuto, a parere della scrivente, anche al trattamento pensionistico la previsione di cui all'articolo 35 del DPR 180/50.

Tale articolo come noto, prevede che nel caso in cui la retribuzione mensile dovesse ridursi di oltre un terzo rispetto a quella risultante al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, le trattenute dovranno continuare ad essere effettuate per l'importo convenuto alla data di stipula del suddetto contratto, salvo obbligo di rideterminazione pro-quota qualora la riduzione della suddetta retribuzione avvenga oltre il terzo. Va evidenziato, in questo ultimo caso, che lo stesso articolo 35 impone all'ATC di recuperare le differenze tra l'importo della rata contrattuale rispetto a quello delle rate rideterminate durante l'ammortamento del prestito o con l'allungamento dello stesso.



Non conformemente a tale regola, l'INPS ritiene, a suo dire *legittimamente*, che la quota mensile ceduta, benché determinata *ex ante* al momento della stipula del contratto di finanziamento, sia di fatto *variabile* e, pertanto, la quota da quest'ultimo *non trattenuta mensilmente* per effetto di tale variazione *mai recuperabile* nel corso dell'ammortamento del prestito in quanto ritenuta di fatto mai ceduta.

A parte la singolarità della situazione si pone la legittima domanda, in questo caso, a chi sia imputabile l'inadempimento del mancato pagamento di *tali differenze* che rappresentano nell'operatività quotidiana una costante e che non potendo essere conosciute in via anticipata dall'intermediario danno origine, allo stato attuale, a segnalazioni di inadempimento in capo ai pensionati/cedenti.

Alla luce delle nuove Disposizioni, stante l'attuale impostazione dell'ente pensionistico, si dovrebbe procedere a segnalare l'INPS, che, però, con la Circolare, ha chiaramente disposto di "*essere esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della quota cedibile*".

Se diversamente si dovesse ritenere legittimo, per quanto oggettivamente singolare, il dispositivo dell'INPS l'inadempimento è ovviamente sempre a carico del cliente/pensionato in virtù della natura *pro solvendo* della cessione.

Operare diversamente ovvero segnalare secondo quanto indicato nelle Disposizioni, l'INPS quale ATC inadempiente, in assenza di un provvedimento dell'Autorità competente, esporrebbe gli intermediari segnalanti alle legittime azioni risarcitorie dell'ente previdenziale.

A tal proposito si evidenzia che la scrivente Banca ha avviato, nel 2012, una causa in sede civile contro l'INPS volta a far dichiarare illegittima la mancata applicazione da parte dell'ente pensionistico degli articoli 35 e 55 del D.P.R. 180/1950.

Nella propria memoria difensiva l'INPS ha evidenziato che la Circolare è legittima sulla base dell'articolo 1 ultimo comma del D.P.R. 180/1950 e che ai pensionati sono applicabili, pertanto, solo i Titoli Primo e Quinto del D.P.R. 180/1950, laddove il legislatore fa un esplicito riferimento anche ai trattamenti pensionistici. Non anche al Titolo Secondo, all'interno del quale è contenuto l'articolo 35, destinato ai soli impiegati e salariati dello Stato.

Pur non essendo questa la sede per commentare quanto osservato dall'INPS, anche considerando che la causa è ancora in corso, si ritiene comunque opportuno evidenziare come l'assunto dell'ente previdenziale relativo all'applicabilità ai pensionati del solo Titolo Primo e Quinto porterebbe a conseguenze potenzialmente distorsive dell'intero sistema.

Si avrebbero, infatti, differenti discipline applicabili alla medesima forma tecnica di finanziamento; in altri termini, alle operazioni contratte dai dipendenti sarebbero destinati tutti i principi contenuti all'interno del DPR 180/1950, ai pensionati esclusivamente quelle del Titolo Primo e Quinto, creando una disparità di trattamento. Tra l'altro, non risulterebbe applicabile ai pensionati il principio del divieto di cui all'articolo 39 dello stesso D.P.R. 180/1950 relativo alle "*estinzioni ante termine*", contenuta, infatti nel Titolo Secondo, che, invece, l'INPS, ad oggi applica regolarmente nelle proprie prassi, in totale difformità a quanto da lei sostenuto.

Anche alla luce di quanto rappresentato all'interno del presente paragrafo, la scrivente ritiene a maggior ragione di difficile applicazione la segnalazione dell'ATC, poiché potrebbe determinare una *legittima istanza di risarcimento danni* da parte dell'ente previdenziale INPS in forza della propria Circolare.



Impatti di Vigilanza

Con riferimento agli impatti ai fini di vigilanza e segnalativi si evidenziano alcuni aspetti e tematiche operative che potrebbero determinarsi dall'applicazione delle Disposizioni.

1. Matrice dei conti

In merito alle segnalazioni statistiche della Matrice dei conti si evidenzia che la soluzione proposta dalle Disposizioni potrebbe comportare, per effetto delle difficoltà precedentemente evidenziante in tema di censimento delle anagrafiche delle ATC, alcuni problemi di valorizzazione di specifiche "zone informative". In particolare, per i motivi sopra esposti sarebbero di difficile reperimento le informazioni delle ATC relative al "settore di attività economica", al "ramo di attività economica", alla "provincia di controparte" ecc.).

2. Segnalazioni prudenziali

Si ritiene che la soluzione proposta produca impatti significativi anche in termini di segnalazioni di vigilanza prudenziale.

Assorbimenti Patrimoniali – coefficienti di ponderazione

Ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio previste dal Regolamento 575/2013 (CRR), una eventuale segnalazione a nome dell'ATC determinerebbe un trasferimento delle esposizioni in oggetto dal portafoglio delle "esposizioni al dettaglio" al portafoglio di appartenenza della singola ATC (la cui individuazione in base al SAE potrebbe risultare difficile per quanto già detto in precedenza in termini di reperimento delle informazioni).

In questo caso si segnala che tale trasferimento potrebbe determinare l'applicazione di più elevati fattori di ponderazione e, quindi, maggiori assorbimenti patrimoniali in capo agli intermediari segnalanti rispetto alla attuale impostazione.

Tale situazione risulta accentuata inoltre dalla circostanza che l'intestazione in capo all'ATC di tutte le pratiche scadute relative ai singoli clienti/dipendenti, potrebbe facilmente determinare per definizione il superamento della soglia di rilevanza prevista dalla Circolare 272 di Banca d'Italia ai fini del calcolo delle esposizioni "deteriorate".

Ciò significa che uno *stock* rilevante di esposizioni attualmente in "bonis" risulterebbe trasferita nel portafoglio dei crediti "deteriorati" con una conseguente ponderazione doppia rispetto a quella attuale. In particolare dalla ponderazione del 75% prevista per il portafoglio delle "esposizioni al dettaglio" si passerebbe ad una ponderazione del 150% prevista per il portafoglio "esposizioni in stato di default" (artt. 123 e 127 Regolamento UE 575/2013).

Infine si evidenzia che l'eventuale segnalazione degli scaduti a nome delle ATC non sarebbe in ogni caso corrispondente alla sostanza giuridica dei contratti di finanziamento che prevedono una natura pro solvendo della cessione.

Assorbimento patrimoniale - Fondi Propri

Il trasferimento di uno *stock* rilevante di esposizioni attualmente in "bonis" verso esposizioni in stato di "default", per quanto detto in precedenza, determinerebbe, inoltre, un peggioramento della *performance* del portafoglio crediti con la conseguente crescita delle rettifiche di valore da rilevare in bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Tale situazione determinerebbe, evidentemente, un impatto negativo sul conto economico degli intermediari e, quindi, una riduzione del risultato d'esercizio computabile nei fondi propri con un conseguentemente peggioramento dei coefficienti patrimoniali richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale (artt. 92 e seguenti del Regolamento 575/2013).



In sintesi l'impatto negativo che si avrebbe in termini di adeguatezza patrimoniale sarebbe, quindi, duplice ovvero si avrebbe una doppia penalizzazione derivante dal fatto che:

- le esposizioni riceverebbero un fattore di ponderazione più alto rispetto a quello attuale (anche doppio);
- i fondi propri utilizzabili ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali sarebbero più bassi per effetto di un minore risultato a causa della maggiori rettifiche di valore da contabilizzare sul portafoglio crediti.

3. Grandi Esposizioni

La segnalazione a nome della singola ATC proposta nelle Disposizioni porrebbe, infine, problemi anche in termini di concentrazione delle esposizioni.

Segnalare l'ATC, in luogo del cliente/mutuatario, avrebbe, nella fattispecie, come effetto principale, quello di mettere gli intermediari segnalanti nelle condizioni di *"non poter adeguatamente governare"* in maniera preventiva il proprio processo interno di gestione del rischio. Più in particolare sarebbe oggettivamente difficoltoso poter predeterminare l'importo delle esposizioni complessive ai fini del calcolo dei limiti previsti per le "Grandi esposizioni" come disciplinati dal Regolamento UE 575/2013 (artt. 387 e seguenti).

Nella sostanza il principale rischio connesso all'attuazione delle Disposizioni risiederebbe nella *non remota* possibilità che gli intermediari possano, *inconsapevolmente e incolpevolmente*, incorrere nel superamento dei suddetti limiti con la conseguenziale oggettiva difficoltà per gli stessi di individuare ed attuare, in tempi congrui con la normativa regolamentare, le opportune e più efficaci azioni correttive al fine del *"rientro"* da tale superamento.

Impatti sul sistema creditizio

Ulteriore impatto negativo che potrebbe determinare l'applicazione delle Disposizioni sarebbe quello di ridurre la *capacità del ricorso al credito da parte di così detti soggetti deboli* (dipendenti e pensionati).

Il traslare *tout court* il credito dal soggetto finanziato alle ATC in caso di inadempimento con tutti i riflessi bilancistici e di vigilanza potrebbe comportare per gli intermediari una sostanziale modifica dei processi di istruttoria e di affidamento della clientela.

Ad oggi, infatti, le *policy* di *credit scoring* applicate dalla quasi totalità degli intermediari di settore per le forme tecniche della CQS, CQP e DP sono rivolte solo di riflesso sulle ATC, nella misura in cui si vengono analizzati per quest'ultime solo alcuni aspetti che riguardano in grandi linee la verifica della stabilità del rapporto di lavoro tra la stessa ATC e il dipendente. A titolo di esempio le informazioni relative alle ATC prese come riferimento per le analisi di *scoring* sono: *il numero di dipendenti, il macro settore merceologico di operatività, l'eventuale possibilità di ricorso alla CIG ecc.* In sostanza le analisi di *credit scoring* sono rivolte a verificare, *in ottica di mitigazione del rischio di credito*, sono alcuni aspetti operativi e dimensionali dell'ATC, in coerenza con le caratteristiche dei prodotti di finanziamento in parola.

Tali parametri non sono ovviamente quelli previsti e necessari per una corretta analisi di *scoring* degli affidamenti *corporate* che, come noto, si devono basare su un pacchetto informativo molto più complesso. A titolo di esempio un affidamento *corporate* presuppone una istruttoria dell'ATC che tenga conto di parametri informativi di natura settoriale, patrimoniale e reddituale a cui devono aggiungersi valutazioni circa i fabbisogni finanziari dell'attività corrente e straordinaria dell'azienda nonché verifiche sulla *probabilità di default* secondo un approccio RWA.

È evidente come i due approcci siano differenti: nel primo caso si valuta l'ATC con riferimento alla stabilità del rapporto di lavoro nell'ambito di un processo operativo che, alla luce delle disposizioni normative relative ai prodotti, risulta ben chiaro, definito e vincolante per l'intermediario, nel secondo caso l'ATC

deve essere valutata in ottica di un vero e proprio "affidamento diretto". Quest'ultimo aspetto investe tra l'altro problematiche di più ampio respiro quali ad esempio quelle relative agli obblighi in tema di "trasparenza bancaria e finanziaria" nei rapporti con l'ATC. Si pone infatti la questione ad esempio del pagamento degli interessi moratori contrattuali connessi all'inadempimento. Se fossero dovuti dall'ATC, come sembrerebbe essere nel caso fossero applicate le Disposizioni, si porrebbe il problema che tale richiesta dell'intermediario non risulterebbe legittimata in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto tra l'intermediario stesso e l'ATC e ulteriore elemento problematico deriverebbe anche dalla mancata consegna alla stessa ATC di una informativa precontrattuale così come richiesta della disposizioni in tema di trasparenza.

In tal senso la notifica del contratto di finanziamento all'ATC vale solo ed unicamente quale presa d'atto da parte di quest'ultima dell'avvenuta cessione all'intermediario segnalante del credito che il cliente/mutuatario vanta nei confronti della stessa ATC in forza del contratto di lavoro o del diritto alla prestazione previdenziale. L'ATC, pertanto, in qualità di debitore terzo ceduto, è ed rimane completamente estraneo rispetto al contratto di finanziamento sottoscritto tra il cliente/cedente e l'intermediario stesso (e quindi ovviamente anche alle clausole relative agli interessi moratori).

Stante comunque, ad oggi, una oggettiva difficoltà per gli operatori del settore di convertire, a costo zero e in tempi brevi, i loro sistemi di crediti scoring, risulta fin troppo evidente che qualora dovesse essere applicata l'impostazione segnaletica prevista dalle Disposizioni, questo comporterà necessariamente una contrazione del credito ai potenziali soggetti finanziabili sia con riguardo alle ATC del settore privato che a quelle del settore pubblico (si pensi a titolo di esempio a tutte le aziende municipalizzate). Tra l'altro anche volendo, sarebbe oggettivamente difficoltoso se non gravoso, per gli intermediari, ottenere direttamente dalle suddette ATC la necessaria documentazione aziendale interna necessaria all'istruttoria.

Conseguentemente il rischio è quello di assistere ad un possibile "credit crunch" di questo mercato che fino ad oggi, grazie proprio alla caratteristiche del prodotto e alla specificità della normativa applicata, ne è rimasto immune. Gli effetti negativi di tale rischio si ripercuoterebbero in ogni caso proprio su quelle categorie deboli che, sempre ad oggi, rispetto ad altri soggetti, non hanno altra possibilità di ricorso al credito.

Delegazione di pagamento

Le Disposizioni stabiliscono che i criteri segnaletici rappresentati all'interno del documento trovino applicazione anche ai "finanziamenti erogati a dipendenti pubblici per i quali è prevista l'estinzione mediante l'istituto della delegazione di pagamento, assimilabile alle CQSP per caratteristiche, modalità operative e normativa di riferimento".

Detti criteri sanciscono l'obbligo di procedere alla segnalazione dell'ATC in presenza di disfunzioni nel rapporto con l'ente titolare del credito. Fondamento logico e giuridico di detta traslazione di responsabilità, è la qualifica civilistica di "terzo debitore ceduto", propria delle operazioni di cessione del credito, che l'ATC assume nell'ambito dei rapporti negoziali che si instaurano nelle operazioni di CQS e CQP.

L'equiparazione proposta dalle nuove Disposizioni sembrerebbe, a parere delle scrivente, non in linea con la disciplina che il codice civile riserva all'istituto della "cessione del credito" e a quello della "delegazione di pagamento", che costituiscono, come noto, il "substrato negoziale" delle forme tecniche di finanziamento di cui si discorre, ossia la cessione e la delegazione di pagamento.

Più in particolare, la "cessione del credito" è l'istituto giuridico che consente al creditore (cedente) di trasferire il suo diritto di credito ad un altro soggetto (cessionario), verso il quale è tenuto il debitore (debitore ceduto), determinando così una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio (articoli 1260 e seguenti del codice civile). Al contrario, la "delegazione di pagamento" è un negozio giuridico trilaterale, con il quale il debitore (delegante) assegna al creditore (delegatario) un nuovo debitore



(delegato), il quale assume l'obbligo di adempiere verso il creditore stesso (articoli 1268 e seguenti del codice civile).

Nel primo caso (cessione del credito), quindi, ci troviamo di fronte ad un accordo bilaterale tra cedente e cessionario, qualificabile come contratto traslativo del diritto di credito, a cui rimane del tutto estraneo il debitore ceduto; nell'altro (delegazione di pagamento) abbiamo, invece, un contratto trilaterale tra delegante, delegato e delegatario che presuppone altrettanti rapporti, ossia il "*rapporto di provvista*", tra delegante e delegato, quello "*di valuta*", tra delegante e delegatario e il "*rapporto finale*" tra delegato e delegatario.

Le differenze, quindi, appare già prima *facie* evidente: nella cessione del credito, infatti, il cessionario (i.e. l'ente creditizio nelle operazioni di CQSP) acquista la titolarità del credito, al contrario, nella delegazione di pagamento, il delegatario (i.e. l'ente creditizio nell'operazione di delegazione di pagamento) non subentra nel diritto di credito vantato dal delegante verso il delegato. Ne consegue, parimenti, che quest'ultimo non può essere equiparato in alcun modo al "*terzo debitore ceduto*", che rimane, pertanto, una figura riconducibile all'istituto della cessione del credito e, quindi, riscontrabile nelle sole operazioni di CQS e CQP.

Stante quanto sopra, perde di fondamento l'equiparazione a fini segnaletici delle operazioni di delegazione di pagamento e quelle della cessione considerando, per l'appunto, che solo in quest'ultimo caso il datore di lavoro, ossia l'ATC, quale "*terzo debitore ceduto*", assume tutti gli obblighi ricollegabili a tale figura giuridica, così come previsti dal codice civile. Solo il mancato adempimento a detti obblighi potrebbe legittimare la segnalazione in CR dell'ATC.

Per quanto fin qui rappresentato, sembrerebbe, quindi, difficile, a giudizio della Banca, giustificare la segnalazione in CR dell'amministrazione terza delegata, che ha assunto (semplicemente) l'obbligo di adempiere verso il creditore delegatario, senza che venga a prodursi alcun effetto traslativo del diritto di credito, che rimane, pertanto, un evento tipico della cessione del credito.

Tra l'altro, infine, sembrano obiettivamente non comprensibili le motivazioni giuridiche sulla base delle quali codesto Organo di Vigilanza abbia deciso di applicare le nuove modalità segnaletiche alle *sole delegazioni di pagamento effettuate dai dipendenti del settore pubblico*, escludendo *tuot court* quelle effettuate dai dipendenti del settore privato.

Soluzione alternativa proposta

Per quanto riportato nei punti precedenti risulta evidente come la soluzione proposta da codesto Organo di Vigilanza, di segnalare le posizioni scadute a nome delle singole ATC, oltre ad essere particolarmente difficoltosa da un punto di vista operativo e probabilmente non coerente da un punto di vista giuridico (tra l'altro non applicabile per la delegazione di pagamento) esporrebbe comunque gli intermediari segnalanti a rischi legali e reputazionali di particolare rilievo.

A tal proposito la scrivente riterebbe opportuno che possa essere preferibile e quindi proponibile a codesto Organo di Vigilanza una soluzione alternativa basata sull'introduzione in CR di voci *ad hoc* o di una nuova codifica dello "*stato del rapporto*" del cliente, per identificare le operazioni di finanziamento contro CQS, CQP e DP interessate da ritardi "*tecnici*" nei pagamenti per le cause sopra evidenziate, pur restando i rapporti intestati, a nome dei singoli clienti cedenti.

IBL Banca S.p.A.
Vice Direttore Generale
Marco Caecobelli



12/1:



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Documento di consultazione

“Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Riflessi sulle segnalazioni di centrale dei rischi e di vigilanza”

Osservazione dell'Unione Finanziarie Italiane

Si fa riferimento al Documento di consultazione sopra indicato del 21 ottobre u.s., volto a definire le regole e le modalità di segnalazione alla C.R. delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (in seguito c.q.s.) e della pensione (in seguito c.q.p.).

Al riguardo, nel condividere l'esigenza generale di consentire una più ampia ed esatta raffigurazione della situazione di rischio connessa a tali tipi di operazioni creditizie e, contemporaneamente, di superare in via definitiva le problematiche che sono emerse nel sistema di segnalazione relativamente alle ripetute operazioni, ad avviso della scrivente Associazione, occorre, nella definizione della regolamentazione e nella valutazione dei suoi riflessi anche per i profili di vigilanza prudenziale, avere presenti le specificità di siffatti finanziamenti.

Natura delle operazioni di cessione del quinto

Rammentato che solo nel nostro Paese è presente detta tipologia di finanziamento, il cui primo assetto organico è contenuto nel Regio Decreto n. 235 del 30 giugno 1908 e la cui finalità era quella di consentire agli allora circa 150.000 dipendenti civili della Regia Amministrazione di poter usufruire di una forma agevolata di credito, esclusivamente loro riservata, le evoluzioni normative e, in particolare i D.P.R. 180/1950 e 895/1950 e s.m.i., pur estendendo l'istituto in questione ai dipendenti privati e ai pensionati, non hanno fatto venire meno il profilo “assistenziale” dell'operazione perseguito dal legislatore.

Quanto sopra ovviamente non esclude che i finanziamenti c.q.s. e c.q.p. non debbano essere ricompresi nell'insieme del credito ai consumatori, ma è evidente che non possa non essere adeguatamente considerata la loro natura e specificità di prodotto esclusivamente italiano.

La c.q.s. e la c.q.p. si configurano essenzialmente come la facoltà consentita dalla legge al dipendente pubblico, privato e al pensionato di cedere pro-solvendo e relativamente alla misura del quinto il diritto futuro a percepire il proprio emolumento e/o pensione.

Detta facoltà, si rammenta, è fortemente tutelata dalla legge, tant'è che il quinto ceduto non è aggredibile nemmeno da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Proprio perché si è in presenza di una cessione di un diritto futuro, il Legislatore ha previsto una complessa serie di garanzie atte a ridurre al minimo i rischi connessi, circostanza che rende particolarmente complessa l'operazione.

Ulteriori problematiche emergono relativamente alla cessione del quinto della pensione.



La cessione del quinto dello stipendio.

Il perfezionamento di una operazione di c.q.s. vede il coinvolgimento di quattro soggetti – richiedente, finanziatore, datore di lavoro (in seguito ATC) e compagnia di assicurazione - e, nel caso di dipendenti privati che hanno aderito a forme di previdenza integrativa, di un quinto soggetto il Fondo pensionistico complementare.

Già tale elencazione rende evidente la ricordata complessità, che può essere ulteriormente implementata laddove si è in presenza delle c.d. “operazioni indirette”.

Gli elementi di complessità della c.q.s. si riverberano inevitabilmente anche sotto il profilo del “rischio operativo” e a seguire del “rischio credito” degli operatori creditizi operanti nel comparto, nonostante che le garanzie previste per legge - salvo, ovviamente, ipotesi di truffe e/o di furti di identità – rendono di fatto l’operazione priva di rischi.

Ciò accade anche nel caso in cui si verificano eventi modificativi del rapporto di lavoro esistente all’atto della stipula del contratto del finanziamento, sebbene la constatazione della sua permanenza “in bonis” possa richiedere tempi certamente non brevi.

E’ evidente che, nonostante che il richiedente il finanziamento abbia subito visto la tempestiva effettuazione della trattenuta della relativa rata sulla propria busta paga, la farraginosità delle procedure amministrative sovente determina ritardi nel versamento da parte delle A.T.C. a favore del finanziatore delle trattenute stipendiali effettuate, circostanza che comporta la qualificazione del ritardo come “insolvenza” e come tale da segnalare alla C.R., con i facilmente intuibili rischi legali e reputazionali dell’Istituto erogante nei riguardi della clientela.

Si è inoltre dell’avviso che difficilmente le tempistiche previste dalla disciplina di vigilanza per il passaggio dalla situazione di “insolvenza” a quella di “inadempimento” siano compatibili con la effettiva complessità procedurale della c.q.s.

La cessione del quinto della pensione

Ulteriori elementi di criticità attengono, poi, la cessione del quinto della pensione.

E’ noto che l’INPS, attraverso una sua specifica interpretazione della normativa di riferimento, ritiene che la quota cedibile della pensione sia variabile nel tempo rispetto a quella definita all’atto della stipula del contratto di finanziamento, in relazione alle successive modifiche, in particolare fiscali, disciplinanti la prestazione pensionistica.

Rammentato, altresì che l’Istituto previdenziale ha al riguardo espressamente previsto il suo totale esonero di responsabilità, si pone la questione di come trattare ai fini della segnalazione alla C.R. la variabilità della quota trattenuta dall’INPS.

Ipotesi contenute nel documento di consultazione

Ferma restando la finalità della C.R. di fornire al sistema creditizio la più esaustiva descrizione dei livelli di rischio e considerato altresì la necessità di evitare che un dipendente e/o un pensionato



possa risultare tra i soggetti segnalati pur avendo subito con regolarità e tempestività da parte della ATC e dell'INPS la relativa trattenuta, il Documento in consultazione sostanzialmente intende trasferire la segnalazione a carico di detti ultimi soggetti.

Si ritiene al riguardo di evidenziare la scarsa significatività di rilevare in C.R. i singoli Enti ministeriali, regionali, provinciali e comunali, ovvero l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'INPS o comunque, latu sensu, la Pubblica Amministrazione, considerati i cronici ritardi con cui tali Amministrazioni sono solite effettuare i pagamenti dovuti, tanto da dover richiedere tempo per tempo l'emanazione di specifici atti normativi da parte dell'Autorità governativa (D.L. 35/2013, D.L. 102/2013, D.L. 66/2014 e Legge di Stabilità 2014) tali da "coprire" tali disfunzioni amministrative.

Vi è poi il problema di individuare nell'ambito della P.A. chi sia esattamente il soggetto inadempiente, atteso che allo stato manca una elencazione ufficiale dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione cui incardinare il rapporto di lavoro specifico e le conseguenti responsabilità.

Si aggiunga che tra il soggetto finanziatore e le A.T.C. non vi è alcun rapporto creditizio instaurato o da instaurarsi, presupposto per l'avvio delle segnalazioni C.R. da parte del soggetto creditizio.

Diversa potrebbe essere la situazione rispetto ai dipendenti privati.

Vi potrebbe infatti essere l'interesse del sistema a conoscere anche le eventuali inadempienze del datore di lavoro; ovviamente anche in tale ipotesi occorrerebbe superare la questione della mancanza di un rapporto creditizio tra il finanziatore e il datore di lavoro medesimo, avendo in ogni caso presente che l'obbligo di legge posto suo a carico di effettuare le trattenute stipendiali non configura un aumento e/o variazione del proprio livello di indebitamento, bensì di una semplice diversa indicazione del soggetto titolare del diritto a percepire il quinto dello stipendio del dipendente.

Conclusioni

Evidenziato che l'importo medio delle operazioni di c.q.s. e c.q.p. assai raramente risulta superiore al limite di € 30.000 previsto dalla disciplina C.R., ma tenuto conto dell'esigenza di ricomprendere anche tale tipologia di operazioni tra le evidenze atte a una esaustiva descrizione del livello di rischio, si è qui dell'avviso, considerate le su ricordate peculiarità c.q.s. e della c.q.p., che la problematica potrebbe essere superata attraverso una specifica tipologia di segnalazione del cliente richiedente, segnalazione il cui scopo sia **esclusivamente** quello di evidenziare la mera situazione debitoria dello stesso, senza ovviamente avere alcun impatto sui profili connessi al rischio operativo e al rischio credito del soggetto erogante.

Qualora detta impostazione fosse condivisa, ovviamente, la stessa dovrebbe riguardare anche le c.d. operazioni assimilate (delegazioni di pagamento).

Roma, 19 novembre 2014

Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Marchesi)